

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO - TIROLER ETSCHLAND

UFFICIO RESOCONTI CONSILIARI
AMT FÜR SITZUNGSBERICHTE

SEDUTA

58.

SITZUNG

23-6-1970

Presidente: BERTORELLE

Vicepresidente: NICOLUSSI LECK

VI. LEGISLATURA - VI. LEGISLATURPERIODE

INDICE

Disegno di legge n. 4 :

**« Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 ottobre 1963, n. 29, contenente norme sull'ordinamento dei Comuni »
(rinviate dal Governo)**

pag. 3

INHALTSANGABE

Gesetzentwurf Nr. 4 :

« Änderungen und Ergänzungen zu dem Regionalgesetz Nr. 29 vom 22. Oktober 1963 betreffend Bestimmungen zur Gemeindeordnung » (von der Regierung rückverwiesen)

Seite 3

A CURA DELL'UFFICIO
RESOCONTI CONSILIARI

Ore 10.18.

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

SFONDRINI (Segret. questore - P.S.I.):
(fa l'appello nominale).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta 11.6.1970.

SFONDRINI (Segret. questore - P.S.I.):
(legge il processo verbale).

PRESIDENTE: Osservazioni al processo verbale? Nessuna, il processo verbale è approvato.

Procediamo con la trattazione del disegno di legge n. 4: « **Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 ottobre 1963, n. 29, contenente norme sull'ordinamento dei Comuni** » (rinviato dal Governo).

La discussione generale si è conclusa. Inizia ora la discussione articolata.

Sul regolamento la parola al cons. Mitolo.

MITOLO (M.S.I.): Se mi consente, signor Presidente, vorrei sapere se la Presidenza del Consiglio è stata ufficialmente informata della ripartizione degli affari che il Presidente della Giunta ha fatto tra gli assessori effettivi, dopo la nomina che è avvenuta in Consiglio regionale, perché se è vero che lo Statuto prescrive che la ripartizione degli affari o, per meglio dire, il decreto con il quale il Presidente della Giunta effettua la ripartizione degli affari, debba essere pubblicato sul Bollettino della Regione, io penso che costituisca comunque un atto di doveroso riguardo nei confronti del Consiglio regionale, all'infuori della pubblicazione ufficiale e formale che viene fatta sul bollettino, la comunicazione che il Presidente fa o dovrebbe fare di questa sua specifica attività. Noi abbiamo appreso dal Bollettino ufficiale quale è stata la ripartizione, ma non so se anche la Presidenza del Consiglio è stata informata di questo atto. Comunque, dal Bollettino ufficiale risulta soltanto il decreto col quale è stata effettuata la ripartizione tra gli assessori effettivi. Per una strana anomalia, secondo me, dello Statuto, infatti, solo la ripartizione tra gli assessori effettivi deve essere pubblicata nel Bollettino, ma noi sappiamo che anche gli assessori supplenti, che sono stati da noi nominati, hanno ricevuto delle attribuzioni e svolgono delle funzioni. Sul Bollettino le funzioni degli asses-

sori supplenti noi non le abbiamo lette. Volevo sapere se anche per quanto riguarda le funzioni assegnate agli assessori supplenti la Presidenza del Consiglio è stata informata dal Presidente della Giunta, e se non è stata informata, gradirei che ne fosse informata adesso, allo scopo di permettere a noi consiglieri di conoscere le funzioni che vengono svolte o che sono state attribuite agli assessori supplenti.

PRESIDENTE: La Giunta regionale ha informato la Presidenza del Consiglio sulla ripartizione degli affari tra gli assessori regionali, con lettera del 15 giugno; allegato alla lettera c'è il decreto che riguarda la ripartizione degli affari tra gli assessori effettivi e il decreto che riguarda la ripartizione degli affari tra gli assessori supplenti. Tutto questo materiale è in corso di distribuzione a tutti i consiglieri.

MITOLO (M.S.I.): Sarebbe stato opportuno che la Presidenza del Consiglio ne rendesse edotti i consiglieri, subito dopo aver ricevuto questa comunicazione. Siamo al 23 giugno, sono passati 8 giorni, non mi pare che sarebbe stato difficile darci questa comunicazione, e soprattutto prima di doverla apprendere da una pubblicazione ufficiale come quella del Bollettino. Questo per quanto riguarda gli assessori effettivi.

Per quanto riguarda gli assessori supplenti penso che sarebbe stato doveroso ancora di più darcene tempestiva comunicazione, in quanto, come ho detto poc'anzi, dal Bollettino questa notizia non la si poteva apprendere, per il semplice motivo che non è stata pubblicata. Infatti, a quanto mi risulta, la ripartizione degli affari o l'assegnazione delle funzioni agli assessori supplenti sul Bollettino non è stata pubblicata.

PRESIDENTE: Noi lo facciamo, ma lei non può star lì a guardare come funziona la posta, anche nell'ambito nostro. Se le dico che la lettera del giorno 15 è arrivata il giorno 18, il giorno 18 era venerdì e bisognava fare 52 copie, lasci almeno un attimo di respiro agli uffici perché possano fare le cose. Se poi nel frattempo si è inserito il Bollettino, è una cosa del tutto casuale.

Passiamo all'art. 1. Leggo il testo della commissione.

Art. 1

Il terzo comma dell'articolo 1 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, è sostituito dal seguente:

« Il Comune, quale più immediato interprete delle esigenze della comunità che rappresenta, promuove e sollecita ogni iniziativa utile per il progresso civile e lo sviluppo economico della stessa; interviene inoltre presso i competenti pubblici poteri affinché le esigenze della comunità siano esattamente conosciute e vi si provveda in modo adeguato; in rapporto alle sue possibilità finanziarie può svolgere, nell'interesse della comunità, altre attività che non siano attribuite per legge ad altri enti o amministrazioni ».

Nessuno prende la parola? Pongo in votazione l'art. 1: approvato a maggioranza con 1 astensione.

Art. 2

All'articolo 2 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, le parole « in favore della generalità degli abitanti del Comune o di una frazione », sono sostituite con le parole « pubbliche comunali ».

Pongo in votazione l'art. 2: approvato a maggioranza con 1 astensione.

Art. 3

L'articolo 4 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, è sostituito dal seguente:

« Emblema del Comune e distintivo del sindaco »

« Il Comune può avere un proprio gonfalone ed uno stemma.

Su proposta del Comune, il gonfalone e lo stemma sono approvati dalla Giunta provinciale, per delega della Regione. La descrizione ed il fac-simile dei medesimi sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione. I Comuni, che all'entrata in vigore della presente legge possiedono un proprio gonfalone ed uno stemma, possono conservarli.

Il Comune disciplina con regolamento l'uso del proprio gonfalone e dello stemma, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad enti od associazioni, operanti nel territorio comunale, e le relative modalità.

Il sindaco è autorizzato a fregiarsi di un distintivo di riconoscimento, accompagnato dalla tessera.

I distintivi dei sindaci sono determinati dal regolamento di esecuzione della presente legge ».

Pongo in votazione l'art. 3: approvato a maggioranza con 1 astensione.

Art. 3 bis

La Giunta regionale, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, fornirà gratuitamente ai consiglieri comunali un manuale in lingua italiana o tedesca, contenente le norme che interessano l'amministrazione pubblica locale.

Qui c'è un emendamento a firma Pruner

e Sembenotti, all'art. 3 bis, dopo le parole « o tedesca » aggiungere « o ladina ».

La parola al cons. Pruner.

PRUNER (Segret. questore - P.P.T.T.): Non deve stupire l'emendamento presentato. Io ritengo che i principi sui quali noi insistiamo, molte volte o sempre debbano essere rispettati, anche se nella traduzione in pratica dei principi ci si dovesse trovare di fronte o alla scarsa importanza della loro applicazione o addirittura all'impossibilità di applicazione. In questo caso si tratta di far valere il principio della rappresentanza dei gruppi etnici nella nostra regione, e sappiamo che di gruppi etnici ne abbiamo 3 e non 2. Per la qual cosa noi ci siamo permessi di inserire in questo articolo anche il gruppo ladino. Sicché nei vari consessi comunali, ove è presente anche il gruppo ladino, verranno fornite gratuitamente ai consiglieri le norme che interessano l'amministrazione pubblica in quel comune. Perciò io ritengo che questo principio potrà essere agevolmente accettato, è già accettato il principio, verrà invece accettata l'introduzione della dizione nell'art. 3, come è stata preletta.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Manica.

MANICA (P.S.I.): Signor Presidente, a me non pare così. Qui si tratta di regolamentare la vita dei comuni e non di stabilire l'obbligo della Giunta regionale di fornire i testi di legge o i manuali in lingua italiana o tedesca o ladina che sia, e non faccio questioni di lingua, dico di testi di legge da fornirsi ai consiglieri comunali. Ora io direi piuttosto che se siamo d'accordo, il Consiglio regionale può im-

peginare la Giunta regionale a fornire gratuitamente il testo, e non direi entro due anni, che sono un po' troppi, e non direi una volta tanto, come pare stabilito nel testo che adesso ci è sottoposto, perché i consigli comunali evidentemente si rinnovano, e mi pare che sia doveroso da parte dell'ente pubblico che i consiglieri comunali quando vengono eletti abbiano a disposizione la pubblicazione. Mi pare giusto anche per ragioni economiche, essendo una pubblicazione unica, che la Giunta regionale fornisca i consiglieri comunali sempre, ad ogni rinnovo, a meno che non si tratti di consiglieri comunali che vengono riconfermati in carica, e che comunichi le variazioni che dovessero intervenire nelle leggi che regolano la vita dei comuni. Questo mi pare il concetto fondamentale che deve stare alla base di quanto si vorrebbe con questo articolo, ma a me pare che ciò, se la Giunta per di più dichiarasse di accettare, possa formare oggetto di una mozione che si può fare subito, includendo questi concetti. Io proporrei di togliere questo articolo, anche se è necessario proporre un emendamento che annulli questo art. 3 bis.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Mitolo.

MITOLO (M.S.I.): Il discorso del cons. Manica lo avevo fatto a me stesso. A parte l'opportunità di inserire una norma del genere in un testo legislativo come questo, perché la fornitura di un manuale rientra negli adempimenti di stretta amministrazione e di opportunità della Giunta regionale, ritengo anch'io che il termine fissato « entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge » lascia presumere che la fornitura di questo materiale debba essere destinata soltanto ai consiglieri comunali, che

sono in carica all'entrata in vigore della legge, o nei due anni successivi all'entrata in vigore della legge. E' evidente ed è naturale che se si deve fornire questo manuale lo si deve fornire a tutti i consiglieri, anche a quelli delle amministrazioni successive. E allora tanto vale che l'articolo venga soppresso, che la Giunta si impegni a fornire questo manuale, su mandato e raccomandazione del Consiglio regionale, e che lo faccia nei confronti di tutti i consiglieri comunali in carica, in qualunque momento essi vengano eletti.

PRESIDENTE: La parola al consigliere de Carneri.

de CARNERI (P.C.I.): Poiché sono stato io in sede di commissione a proporre questo articolo, ritengo evidentemente opportuno di intervenire per illustrare i motivi per i quali il proponente e la commissione hanno concordato su questo emendamento aggiuntivo. Noi abbiamo potuto constatare, e penso un po' tutti noi, prendendo contatto con le singole amministrazioni, con i consiglieri comunali delle varie zone, come le leggi di ordinamento dei comuni, le leggi autonome, le leggi regionali siano assai poco conosciute, e come la maggioranza dei consiglieri comunali siano sprovvisti proprio di un testo aggiornato, di un testo puntualizzato, e quindi in regola coi tempi, della legislazione che regola gli affari comunali e la struttura dei comuni. Da questo elemento, da questa deficienza riteniamo che derivi un inconveniente abbastanza grave, poiché l'incertezza, poiché la mancata possibilità di conoscere sufficientemente a fondo i singoli istituti del comune, anche i singoli mezzi, attraverso i quali si esplica l'attività comunale, rappresenta un pregiudizio vorrei dire assai grave, che comprime poi nella vi-

ta di ogni giorno l'attività dei comuni stessi. Mi pare di aver avvertito, da parte dei colleghi intervenuti su questo articolo, che si concordi sulla necessità che la Regione fornisca gratuitamente appunto un manuale circa queste norme. Le obiezioni sono due: la prima, che personalmente e come gruppo non condividiamo, è quella che afferma non essere necessario inserire in un testo di legge regionale questo onere a carico della Giunta regionale, e che quindi questa incombenza può essere tranquillamente espletata per via amministrativa dalla Giunta, senza necessità di una specifica norma di una legge; la seconda, e questa la ritengo fondata, è quella appunto relativa alla stesura dell'articolo che effettivamente offre il destro a qualche critica, nel senso che esiste quanto meno la possibilità di interpretare che solo i consiglieri comunali attualmente in carica possono avere diritto al manuale, non quelli delle amministrazioni successive. Nel mentre l'intendimento della commissione ed evidentemente anche il buon senso induce a ritenere che questo è un impegno permanente a carico della Regione, quindi a ogni infornata di consiglieri comunali debba essere dato in dotazione questo manuale. Però, in ordine alla prima obiezione, io ritengo che valga la pena di fissare per legge questo principio. La spesa certamente non è rilevante, sarà di alcuni milioni per ogni cinque anni, ma proprio in conseguenza del ragionamento che questo deve essere un onere permanente che grava sulla Regione, io ritengo non efficaci al riguardo né l'ordine del giorno né la mozione, perché l'ordine del giorno o la mozione o altre iniziative politiche di questo tipo vincolano solamente l'amministrazione in carica e non vincolano le amministrazioni successive, quelle derivanti dalle future nuove elezioni. Noi riteniamo che questo deve essere un onere permanente a carico della Regione, e quindi questo

onere permanente può essere dato solamente attraverso una norma legislativa e non una mozione o quant'altro. E' una questione di principio. Poi a un certo punto diciamo anche che se effettivamente l'onere finanziario a carico della Regione è modesto, l'importanza invece della cosa è tutt'altro che modesta, poiché ritengo che i consiglieri comunali, — e sono migliaia solo nel Trentino, ci sono infatti 225-224 comuni —, ritengo che i consiglieri comunali possono avere a disposizione esclusiva e personale questo testo, che è uno strumento abbastanza importante, anche se non appariscente, e che consente ai consiglieri comunali di svolgere più compiutamente il mandato che ad essi è stato assegnato dalle rispettive cittadinanze.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Als Vorsitzender Kommission möchte ich sagen, daß wir den Vorschlag des Abgeordneten de Carneri deshalb übernommen haben, weil wir ihn als grundsätzlich richtig empfunden haben: In erster Linie sollen also die Gemeinderäte mittels eines leicht verständlichen Handbuches, eines Art Führers über die Gemeindeverwaltung sich über die gesetzlichen Unterlagen ins Bild setzen können. Darüber spricht man, glaube ich, im Regionalrat schon mindestens seit 10 Jahren, daß die Gemeinderäte — eben die einfachen Gemeinderäte, die nicht rechtlich ausgebildeten, also die Nichtjuristen — ein Handbuch bekommen sollten, um die Gesetzgebung, welche einen Gemeindeverwalter interessiert, kennenzulernen. Solche Handbücher, solche Führer gibt es anderswo: z.B. in Nordtirol oder Vorarlberg. Ich habe solche Handbücher für den einfachen Ge-

meinderat hier. Es genügt selbstverständlich nicht, daß man in einen derartigen Führer nur die Gemeindeordnung hineinschreibt. Es müssen auch andere Gesetze, seien es nun Staats-, Regional- oder Provinzgesetze enthalten sein. Besonders in der Lage, in der wir uns befinden, ist das wichtig, denn nicht zu Unrecht spricht man bei uns von der « selva selvaggia » der Gesetze. Aber jedenfalls müssen die Gesetze ausgewählt werden. Es darf auch nicht ein dickes Gesetzbuch werden, denn ein solches würde vom einfachen Gemeinderat doch wieder nicht gelesen werden.

Daher waren wir der Ansicht, daß es gut wäre, daß so etwas gemacht würde und nachdem seit einem Jahrzehnt immer davon die Rede ist, man jedoch über den guten Vorsatz nicht hinauskam, daß es eben auch gut wäre, eine solche Verpflichtung einzuführen: die Verpflichtung also, die der regionalen Verwaltung auferlegt wurde, ein derartiges Handbuch zu erstellen. Die Region behält ja die Zuständigkeit für die Gemeindeordnung. Also muß sie auch dafür sorgen, daß diese Gemeindeordnung und die damit zusammenhängenden Gesetze den Gemeindeverwaltungen zur Kenntnis gebracht werden. Wir als deutsche Sprachgruppe empfinden das höchstwahrscheinlich viel dringender als die italienische Sprachgruppe, denn die meisten Gesetze erscheinen zwar — soweit es sich um Regional- oder Provinzgesetze handelt — in beiden Sprachen im Amtsblatt; niemand aber trägt die Sammlung der Amtsblätter mit sich herum. Die meisten Staatsgesetze sind aber nur auf italienisch verlautbart; es gibt keinen einwandfreien deutschen Text, oder besser gesagt keinen offiziell überprüften deutschen Text. Also auch in dieser Hinsicht muß der deutsche Gemeindeverwalter und der Staatsbürger im allgemeinen der Bürger doch in die Lage versetzt werden, die örtlich unmittelbar

interessierenden Gesetze in seiner Sprache zu lesen, um aufgrund dieser Gesetze dann seine politische Tätigkeit entfalten zu können zuerst eben in der Gemeinde.

Wir sind der Ansicht, daß es gut ist, wenn wir diese Verpflichtung einführen. Es ist klar, daß hier die Formulierung anders sein muß. Es soll heißen: «Die regionale Verwaltung», nicht «der Regionalausschuß»; ferner soll es heißen: «Beginnend ab zwei Jahre nach Inkrafttreten dieses Gesetzes». Solang hat man angenommen, braucht es, um ein solches Gesetzbuch vorzubereiten, also: « A partire da due anni dall'entrata in vigore ». Und es soll klargestellt werden, daß immer den jeweils neugewählten Gemeinderäten dieses Handbuch geliefert werden soll. Ich möchte also eine gewisse Verbesserung hier in der Form vorschlagen, im übrigen aber darauf bestehen, daß es dabei bleibt.

(Quale Presidente della commissione desidero dire che abbiamo accettato la proposta del consigliere de Carneri, in quanto ci è sembrata in linea di massima giusta. E' stato quindi ritenuto innanzitutto necessario di dare ai consiglieri comunali la possibilità di erudirsi nelle leggi concernenti i Comuni, offrendo loro un manuale, una specie di guida facilmente intelleggibile, in cui siano contenute tutte le norme che riguardano appunto l'amministrazione dei Comuni. Sono almeno 10 anni che in questo consesso legislativo se ne parla in merito, e cioè che ai consiglieri comunali, privi di qualsiasi preparazione giuridica, venga distribuito una guida atta ad informarli su quella parte della legislazione che interessa gli amministratori di un Comune. Sono a conoscenza che, ad esempio, nel Tirolo del nord e nel Vorarlberg si è già provveduto ad introdurre simile guida, della quale dispongo di alcune copie. Naturalmente non è sufficiente che suddetto manuale

contenga soltanto l'ordinamento sui Comuni, poiché non sarebbe completo se non si provvedesse ad indicare pure le relative leggi nazionali, regionali e provinciali. Nella nostra particolare situazione simile iniziativa assume una rilevante importanza, poiché non a torto si parla della « selva selvaggia » delle nostre leggi. In ogni caso si dovrà fare un'accurata scelta dei provvedimenti da inserirvi, onde evitare di elaborare un voluminoso codice, che non verrebbe poi nemmeno letto dai semplici consiglieri comunali.

In sede di commissione abbiamo quindi espresso il nostro parere e cioè che sarebbe bene realizzare quanto sopra esposto, ma considerato, che nonostante tale proposta risalga a circa 10 anni fa, non si è mai andati al di là dei buoni propositi, abbiamo ritenuto opportuno proporre una norma di legge, che impegni l'amministrazione regionale ad approntare e stampare simile manuale. La Regione detiene la competenza sull'ordinamento dei Comuni, per cui è suo dovere far conoscere alle amministrazioni comunali il relativo ordinamento, nonché tutte le altre leggi emanate a tal riguardo. Il gruppo linguistico tedesco sente probabilmente più urgente questo bisogno rispetto quello italiano, poiché, nonostante che la maggior parte delle leggi, cioè quelle regionali e provinciali, vengano pubblicate in ambedue le lingue sul bollettino ufficiale, i provvedimenti nazionali vengono resi noti soltanto in lingua italiana ed attualmente non sussiste a tal proposito una traduzione perfetta, vale a dire un testo tedesco ufficiale. A ciò va inoltre aggiunto che non si può pretendere che un consigliere si porti a presso l'intera raccolta delle leggi. L'amministratore comunale nonché il semplice cittadino di lingua tedesca deve avere anche in tal senso la possibilità di apprendere nella propria madrelingua le leggi di interesse locale, per poter quindi me-

glio sviluppare in seno al Comune la propria attività politica.

Credo dunque sia bene, ripeto, introdurre la presente norma di legge, la cui formulazione andrebbe tuttavia modificata, sostituendo la dizione « la Giunta regionale » con « l'amministrazione regionale » ed inserendo l'espressione « a partire da due anni dalla entrata in vigore della presente legge », in quanto è stato calcolato che questo sia il tempo necessario per approntare simile raccolta di leggi. Si dovrebbe inoltre precisare che il manuale verrà distribuito di volta in volta ai consiglieri neo-eletti. Concludendo desidero proporre al Consiglio di provvedere ad alcune correzioni formali, lasciando del resto intatto il provvedimento in parola.)

PRESIDENTE: La parola al consigliere Betta.

BETTA (P.R.I.): Sì, sarei d'accordo anch'io sul mantenimento di questo articolo, perché se non inseriamo nella legge con una norma questo impegno è probabile che resti solo nelle buone intenzioni, come del resto fino ad ora è stato fatto. Una norma obbligherebbe l'amministrazione regionale a fornirlo gratuitamente, anche ai futuri consiglieri comunali, e soprattutto a snellire la preparazione del volumetto, per non arrivare alle nuove elezioni della maggior parte dei consigli comunali senza che gli attuali consiglieri comunali siano in possesso di un così utile testo di raffronto e di confronto e di interpretazione di questa legge. Quindi snellimento nella preparazione del volumetto, che venga fatto, come giustamente dice il cons. Benedikter, in forma semplice e comprensibile, e che ci sia l'impegno di fornirlo anche in futu-

ro ai consiglieri comunali, che verranno eletti nelle nuove elezioni.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Agostini.

AGOSTINI (P.L.I.): Il cons. Benedikter ha affermato che in commissione tutti i membri hanno riconosciuto l'esigenza prevista nell'art. 3 bis, ma qui si tratta piuttosto di vedere se questo art. 3 bis è opportuno che rimanga nel testo della legge o se faccia parte piuttosto di una norma finale e transitoria. In questo caso si potrebbe modificare il testo dell'articolo in questo senso: « Alla Giunta regionale incombe la fornitura gratuita ai consiglieri comunali di un manuale in lingua italiana, tedesca e ladina, contenente le norme che interessano l'amministrazione pubblica locale ». Questo come norma finale più che transitoria, in quanto è stata soppressa la parte: « entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge ».

PRESIDENTE: Allora è stato presentato un emendamento sostitutivo a firma Agostini, de Carneri e Betta, che dice: « Alla amministrazione regionale incombe l'onere della fornitura gratuita ai consiglieri comunali di un manuale in lingua italiana o tedesca o ladina, contenente le norme che interessano l'amministrazione pubblica locale ».

La parola al cons. Manica.

MANICA (P.S.I.): Signor Presidente, premesso e ribadito a chiare note che sulla fornitura gratuita di un manuale ai consiglieri comunali, siamo tutti d'accordo, io pongo questa domanda alla Presidenza: inserendo nella

legge un articolo di questo genere, che comporta un onere di carattere finanziario, non può comportare remore in sede governativa, non essendo prevista la spesa, e costituire motivo di altro rinvio della legge? Chiedo questo solamente, e se ci potranno essere di aiuto gli avvocati, allora può anche andare bene.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Pruner.

PRUNER (Segretario quest. - P.P.T.T.): Da un punto di vista procedurale, nulla osti che questo articolo possa essere accolto. In sede di Consiglio il Consiglio ha facoltà di apportare tutte le modifiche che crede anche di ordine finanziario, purché in Consiglio, senza dover ritornare in commissione finanze per il relativo parere, si provveda ad inserire un articolo con la relativa spesa.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Mitolo.

MITOLO (M.S.I.): E' la formulazione dell'emendamento che non mi convince, perché, salvo spostarlo alle disposizioni finali, esso ripete il testo dell'art. 3 bis. Che cosa significa « un manuale contenente le norme? ». Una pubblicazione contenente il testo del disegno di legge? E allora se volete che la Regione fornisca ai consiglieri ciò, tanto vale che la Regione si impegni a mandare a ciascun consigliere la copia della legge sui comuni o la copia del Bollettino ufficiale e il problema è risolto. Ma se per manuale si intende qualche cosa di più, cioè un commento teorico-pratico, sia pure sintetico, sulla legge, allora bisogna formulare questa nor-

ma in forma diversa, e dire: un manuale teorico-pratico, una pubblicazione dimostrativa e divulgativa delle norme e degli adempimenti in materia di ordinamento dei comuni, che interessano direttamente i consiglieri comunali. Ma dire « un manuale contenente le norme » equivale a dire una pubblicazione contenente la legge, e questo non è sufficiente, non serve assolutamente a niente, perché se si parte dal presupposto che i consiglieri comunali hanno bisogno di essere avviati alla loro funzione e quindi in un certo senso educati e istruiti all'esercizio di questa loro funzione, non basta fornire loro il testo della legge, ma occorre fornire un testo di legge, quanto meno commentato. E quindi, ripeto, questa norma così come è formulata, secondo me, anche se venisse accettata, a parte le obiezioni che sono state mosse anche da parte mia e che io mantengo, non servirebbe assolutamente a raggiungere lo scopo per il quale essa è stata suggerita.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ich schließe daraus, daß der Abgeordnete Mitolo mich nicht angehört hat, denn sonst hätte er das, was er jetzt gesagt hat, nicht sagen können. Also was die Absicht der Kommission war und was die Absicht des Gesetzgebers ist, jedenfalls der Mehrheit hier: Es ist ein Führer, ein Handbuch der Gesetze zu schaffen, welche den Gemeindeverwalter angehen, also nicht nur die Gemeindeordnung, sondern auch Erläuterungen dazu. Warum nicht? Das braucht ja hier nicht so genau gesagt zu werden. Wichtig ist aber auch, daß andere Gesetze: Landesgesetze, Regionalgesetze und Staatsgesetze, die ein Gemeinderat unmittelbar braucht, um seine Tä-

tigkeit entfalten zu können in diesen Führer hineingenommen werden. Also es geht nicht nur um die Gemeindeordnung, es geht auch um andere Gesetze, die für die örtliche Verwaltung von unmittelbarer praktischer Bedeutung sind. Und ich glaube, das war die Absicht der Kommission und das dürfte die Absicht auch des Regionalrates sein. Es braucht ja in einem Gesetzesartikel nicht so sehr ins Detail gegangen zu werden. Es ist klar, daß dieser Artikel dann eines weiteren Finanzartikels bedarf, in welchem der Finanzbedarf für das heurige Jahr oder für das nächste Jahr angegeben wird, damit eben auch dem Art. 81 der Verfassung Rechnung getragen werde.

(Evidentemente il consigliere Mitolo non ha ascoltato le mie esposizioni, altrimenti non avrebbe potuto fare simile intervento. L'intenzione manifestata dalla commissione si identifica in quella del legislatore o comunque della maggioranza, che aspira alla creazione di un manuale delle leggi che interessano l'amministratore comunale, vale a dire di una guida pratica che contenga non solo l'ordinamento sui Comuni, ma pure il relativo commento. E perché no? Credo proprio che non sia necessario entrarvi così dettagliatamente in merito. Tuttavia è pure importante che in suddetta pubblicazione vengano inserite le leggi provinciali, regionali e nazionali, di cui un consigliere comunale deve disporre per poter svolgere la propria attività. Non si tratta dunque di fornire ai consiglieri soltanto l'ordinamento sui Comuni, ma anche le altre leggi d'immediato e pratico valore per le pubbliche amministrazioni. Questa in sostanza è l'intenzione della commissione che potrebbe, a mio avviso, identificarsi in quella del Consiglio regionale. Non è affatto necessario specificare tutto dettagliatamente nel presente articolo, in quanto è logico come detta

norma richieda un apposito provvedimento finanziario, atto a garantire, in ottemperanza all'art. 81 della Costituzione, la relativa copertura per questo o per l'anno prossimo.)

PRESIDENTE: La parola al consigliere de Carneri.

de CARNERI (P.C.I.): Io vorrei fare la proposta al signor Presidente di sospendere la trattazione di questo articolo, riservandola alla seduta di domani, appunto per poter congegnare tecnicamente nella maniera più perfetta questo articolo, in modo che non offra delle possibilità di interpretazione divergente oppure che non si esponga effettivamente ad una impugnativa, proprio per la questione della copertura finanziaria. Quindi io sopressederei alla discussione su questo articolo specifico e andrei avanti, ne riparleremo certamente la prossima volta, quando si sarà potuto con maggiore tranquillità stendere una formulazione più esatta.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Agostini.

AGOSTINI (P.L.I.): Appoggio la proposta del collega de Carneri di rinviare a domani, anche per consentire alla Giunta di accertare con quale capitolo può coprire l'onere che viene ad essere assunto con la introduzione di una norma di questo tipo. Perciò, chiedo che la Giunta accetti questo fatto e che si rinviì alla seduta di domani questo articolo.

PRESIDENTE: La parola all'assessore Pasqualin.

PASQUALIN (Assessore finanze, patrimonio, enti locali, commercio e cooperazione - D.C.): Il dibattito generale avvenuto su questo articolo, dà una importanza eccessiva al contenuto dell'articolo stesso. C'è da precisare che la Giunta non ha proposto questa modifica, l'ha proposta la commissione. Per quanto riguarda la competenza della Giunta già nel passato ha inviato un testo illustrativo della legge sull'ordinamento dei comuni a tutti i consiglieri comunali, e quindi ritiene che anche per il futuro si possa assumere lo stesso impegno, ampliando il testo con alcune leggi fondamentali, che potrebbero essere leggi dello Stato o della Provincia. Il riprendere adesso l'argomento, fare di questo articolo un grosso problema con particolarità anche di impegni finanziari, supera, sotto certi aspetti, supera l'immediata volontà della Giunta di poter procedere con i lavori. Quindi la Giunta, per quanto riguarda questo articolo, si rimette al Consiglio, dice che non è stato un impegno di Giunta quello di proporre questo articolo, è stato un emendamento proposto dalla commissione, e quindi si rimette al Consiglio.

Va rilevato peraltro che, in qualsiasi modo sia regolamentato questo problema, resta formale l'impegno della Giunta di fornire un testo illustrativo, il più possibile adeguato alle esigenze dei consiglieri comunali, e al più presto possibile, evitando così il problema dell'impegno finanziario e dell'eventuale possibilità da parte del Governo di respingere la legge.

Per quanto riguarda la richiesta specifica del cons. Pruner di aggiungere la dizione « ladina », la Giunta ritiene di non poter accettare questa richiesta per un problema di carattere tecnico — infatti non si saprebbe se usare il ladino gardenese o il ladino proprio della Val Badia o quello della Val di Fassa, e quindi il costo sarebbe enormemente eccessivo —, e con-

siderando in particolare che quelle comunità conoscono con assoluta certezza sia la lingua italiana che la lingua tedesca.

PRESIDENTE: La parola al Presidente della Giunta.

GRIGOLLI (Presidente G. R. - D.C.): Io chiederei ai signori presentatori dell'emendamento ora pervenuto alla Presidenza, se sia possibile ritirarlo, per la ragione di carattere finanziario alla quale si è riferito l'assessore Pascualin. Una volta precisato che l'impegno da parte nostra esiste, — e meglio sarebbe a nostro giudizio, che venisse consolidato in una apposita mozione da presentarsi nel modo ritenuto opportuno, nel testo più conveniente e idoneo —, una volta precisato questo, io non vedo come qui si possa dare subito copertura finanziaria ad un impegno, del quale ancora non conosciamo la portata, né la dimensione, perché non conosciamo qual è il tipo di volume da fare, non sappiamo qual è il numero delle pagine, non sappiamo quante sono le copie, e via dicendo. Andiamo a creare così, inutilmente, mi pare, un castello di ipotesi, che non ha motivo di sussistere. Una volta che l'impegno esiste, una volta che si sappia che si deve fare per tutti i consiglieri comunali, una volta accertato che quel manuale deve contenere non solo ciò che riguarda la legislazione regionale in materia, ma tutto ciò che può utilmente interessare il consigliere comunale, una volta precisato che questo dovrebbe avvenire entro breve tempo, compatibilmente con i tempi tecnici, evidentemente, una volta chiarito che quindi occorrerà reperire anche la necessità finanziaria corrispondente, mi pare che possiamo essere tutti tranquilli, e votare, io penso,

dal momento che si insiste su questo, l'art. 3 bis così come è attualmente.

PRESIDENTE: La parola al consigliere de Carneri.

de CARNERI (P.C.I.): Chiedo di rinviare a domani, cioè alla prossima seduta, la trattazione di questo articolo.

PRESIDENTE: La proposta del cons. de Carneri è pregiudiziale, è di rinvio alla seduta di domani per poter consultarsi probabilmente con gli altri gruppi in merito alla formulazione.

Il cons. Agostini è d'accordo?

AGOSTINI (P.L.I.): I presentatori dell'emendamento lo mantengono, con una principale subordinata: la principale è di mantenimento, la subordinata è di rinvio a domani, per accertare, e questo è compito della Giunta, su quale capitolo l'onere finanziario dovrà ricadere. Però io devo fare un altro rilievo al Presidente della Giunta, quando in commissione, all'unanimità, venne fatta la proposta di aggiungere questo art. 3 bis, l'assessore presente non ha sollevato alcuna obiezione circa l'onere finanziario. Questa questione è sorta in aula oggi, non è stata rilevata in commissione, e io questo lo dico non per un motivo di polemica nei confronti dell'assessore, ma fin da allora la Giunta non avrebbe potuto predisporre? Perché la Giunta non ha sollevato allora questa obiezione, per cui sarebbe stato possibile trovare la soluzione al fine della copertura? Ad ogni modo noi manteniamo l'emendamento, con proposta di rinvio eventualmente a domani.

PRESIDENTE: Sulla proposta possono esprimersi due pro e due contro. Due pro hanno parlato, altri due contro e poi si vota, perché qui altrimenti andiamo a finire a questa sera solo per questo emendamento.

La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Da nun der Präsident des Regionalausschusses gesagt hat, der Ausschuß sei mit dem Art. 3 b, so wie er hier steht, einverstanden, wäre ich der Ansicht, daß wir diese Sache jetzt erledigen. Allerdings mit den kleinen Änderungen, die tatsächlich notwendig sind, denn es soll statt « entro due anni » « a partire da due anni » heißen. Damit ergibt sich dann auch von selber, daß nicht in diesem Gesetz der Finanzbedarf gedeckt zu werden braucht, denn ich sage ja, erst nach zwei Jahren muß dieses Handbuch herausgegeben werden. Somit brauche ich im heurigen Haushaltsjahr keine Deckung dafür. Wenn dieses « entro due anni » durch « a partire da due anni » ersetzt wird und die Lieferung den Gemeinderäten « in occasione della loro elezione » erfolgen soll, so ist es klar, daß diese Lieferung jeweils dann stattfinden soll, wenn Gemeinderäte neu gewählt werden. Also mit diesen beiden Änderungen, sagen wir, notwendigen Verbesserungen, bin ich einverstanden.

(Dopo aver appreso dal Presidente della Giunta regionale che l'organo esecutivo è disposto ad accettare l'articolo 3 bis così formulato, propongo di definire subito tale questione ed apportarvi queste piccole e necessarie modifiche, sostituendo la dizione « entro due anni » con « a partire da due anni »; in tal modo si evita di provvedere subito alla relativa copertura finanziaria, in quanto si afferma che il manuale in parola dovrà essere pubblicato due an-

ni dopo l'entrata in vigore della legge. Non è dunque necessario garantire la copertura di cui sopra entro il corrente anno finanziario. Sostituendo quindi le parole « entro due anni » con « a partire da due anni » e stabilendo inoltre che detta guida pratica dovrà essere distribuita ai consiglieri comunali « in occasione della loro elezione », credo sia chiaro che il manuale di cui sopra debba essere fornito ai consiglieri neo-eletti. A condizione dunque che si provveda ad apportare alla presente norma le menzionate modifiche, o meglio queste due necessarie correzioni, mi posso dichiarare senz'altro d'accordo sulla formulazione di detto articolo.)

PRESIDENTE: Chi parla ancora contro? Basta. Pongo in votazione la proposta del cons. de Carneri di rinviare la discussione di questo articolo a domani: la proposta è respinta con 21 contrari, 10 favorevoli, 3 astenuti.

Adesso ho qui l'emendamento dei cons. Agostini, Betta e de Carneri. Lo metto in votazione o lo ritira? Lo mantiene. E' un emendamento sostitutivo. L'emendamento dice: «All'amministrazione regionale incombe l'onere della fornitura gratuita ai consiglieri comunali di un manuale in lingua italiana o tedesca o ladina, contenente le norme che interessano l'amministrazione pubblica locale ».

La parola al Presidente della Giunta.

GRIGOLLI (Presidente G. R. - D.C.): Non so se posso parlare sull'art. 3 bis come sta attualmente. A me pare che la dizione « entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge » sia un fatto limitativo rispetto all'intento, che insieme abbiamo qui espresso, cioè quello di fornire ai nuovi consiglieri, mano a mano che entrano nei consigli comunali,

questo testo di leggi aggiornato, commentato ecc. Sembra che una volta adempiuto entro due anni questo incarico non siamo tenuti più come Giunta a ulteriori forniture per le future legislature. Quindi a me pare che questo inciso forse possa essere eliminato, e si possa inserire un'aggiunta sul tipo di quella fatta dal cons. Benedikter, che cioè il manuale verrà fornito ai consiglieri comunali in occasione della loro elezione.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Wenn die Urheber dieses letzten Abänderungsantrages einverstanden sind, möchte ich erstens beantragen, daß das Wort «ladinisch» gestrichen wird, und zweitens, daß nach «Consiglieri comunali» die Worte «in occasione della loro elezione» eingefügt werden. Also die Lieferung soll aufgrund ihrer jeweiligen Wahl erfolgen, nicht wahr, daher sollen diese Worte noch eingefügt werden. Mit der Begründung, die wir gehört haben, würde das Wort «ladinisch» gestrichen und «in occasione della loro elezione» nach «Consiglieri comunali» eingefügt.

(Qualora i firmatari di quest'ultimo emendamento fossero d'accordo, desidererei proporre di depennare la parola «ladino», nonché di inserire dopo «Consiglieri comunali» la parola «in occasione della loro elezione». I manuali infatti dovranno essere distribuiti in occasione delle rispettive elezioni, per cui è necessario perfezionare il provvedimento. Riferendoci dunque alla motivazione esposta in questa sede dovremmo depennare la parola «ladino» ed inserire dopo «consiglieri comunali» le parole «in occasione della loro elezione».)

PRESIDENTE: La parola al consigliere Pruner.

PRUNER (Segret. questore - P.P.T.T.): Signor Presidente, la proposta dell'assessore Benedikter mi sembra che sia accettabile nella sua seconda parte, pure chiarendo la formulazione circa la distribuzione di questi manuali, con la aggiunta « ai nuovi consiglieri », togliendo ogni possibilità di equivoco e di dubbio. Per quanto riguarda invece la prima parte, quella relativa alla richiesta di stralciare la dizione « ladino », vorrei appunto riferirmi in merito al problema ladino, ai contributi, agli oneri, che la Giunta regionale e la Giunta provinciale sostengono a favore della cultura ladina, anche se ciò è avvenuto dopo molti anni di richieste, e se ciò è avvenuto dopo che la nostra parte politica ne ha insistentemente fatto pressione presso le Giunte provinciale e regionale. Io mi domando se si rende conto la Giunta della contraddizione nella quale cade nel momento in cui nega l'introduzione di un principio di questo genere, cioè del riconoscimento dell'esistenza della lingua ladina anche nei consigli comunali e fra i consiglieri comunali. Se questa cultura ladina è sostenuta con un certo numero di milioni annui, esattamente non so quanti, ma credo sui 2 o 3 milioni, concessi ad associazioni culturali, ed io questo provvedimento lo condivido e lo avvaloro, mi chiedo se non sia una contraddizione ora stralciare la dizione « ladino » da un articolo, nel quale si tenta di sostenere la cultura, di sviluppare la cultura ladina portandola ad un livello più alto di quella che potrebbe essere una semplice associazione culturale di intellettuali o meno. Va dato atto alla Giunta regionale che queste somme sono state opportunamente stanziare, e ritengo che sia molto più giustificato il sostenere la cultura ladina anche fra gli amministratori, fra la gente

responsabile della conduzione della cosa pubblica in quei territori ove si parla il ladino. Stralciare questo aggettivo ritengo sia una dimostrazione di incoerenza, quanto meno una dimostrazione di contraddizione e di assurdo.

Ritengo quindi di poter insistere nella dizione espressa con il nostro emendamento.

PRESIDENTE: Adesso abbiamo parlato abbastanza e votiamo.

Comincio con l'emendamento Pruner e Sembenotti. All'art. 3 bis, dopo le parole « o tedesca » aggiungere « o ladina »: chi è d'accordo?

Respinto a maggioranza con 3 voti favorevoli e 3 astensioni.

Metto in votazione l'emendamento sostitutivo Agostini, de Carneri, Betta. L'emendamento presentato da Benedikter, Fronza, Pollini, almeno da quanto mi ha detto l'assessore Fronza, è emendamento al testo della commissione: sostituire « la Giunta regionale » con « l'amministrazione regionale »; « entro » con « partire da »; inserire dopo « comunali » « in occasione delle loro elezioni ». Questo è un emendamento al testo della commissione.

AGOSTINI (P.L.I.): *(Interrompe)*.

PRESIDENTE: No, l'emendamento Benedikter non è un emendamento al suo, è un emendamento al testo della commissione. Invece di dire « entro due anni » dire « a partire da due anni »; dopo « comunali » dire « in occasione delle loro elezioni ».

La parola al cons. Agostini.

AGOSTINI (P.L.I.): Ritiriamo l'emendamento firmato da me, da de Carneri e da

Betta, e ci associamo all'emendamento Benedikter. Chiediamo che venga messo in votazione.

PRESIDENTE: Questo viene ritirato e viene messo in votazione allora l'emendamento Benedikter, Fronza, Pollini al testo della commissione. Chi è d'accordo? Approvato a maggioranza con 1 astensione.

Adesso metto in votazione l'art. 3 bis: approvato a maggioranza con 1 astensione.

Art. 4

L'articolo 6 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, è sostituito dal seguente:

« Costituzione di nuovi Comuni »

« Le frazioni, che abbiano popolazione non minore di 3.000 abitanti, mezzi sufficienti per provvedere adeguatamente alle funzioni determinate dalla legge per il Comune e che, per le condizioni dei luoghi e per altre caratteristiche economiche e sociali, abbiano interessi distinti da quelli del Comune, al quale appartengono, possono essere costituite in Comuni autonomi, sempre che al capoluogo restino assicurati i mezzi sufficienti per provvedere alle esigenze comunali. A tal fine è necessario che sia fatta domanda dalla maggioranza degli elettori, residenti nella frazione.

Egual facoltà è attribuita al capoluogo del Comune, quando esso e le sue frazioni si trovino nelle condizioni suindicate e la domanda sia sottoscritta dalla maggioranza degli elettori, residenti nel capoluogo.

La sottoscrizione è autenticata da un notaio, cancelliere o segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ».

All'art. 4 sono stati presentati questi emendamenti:

Dai cons. Pruner e Sembenotti: abolire l'art. 4 nel testo rinviato dal Governo e ripristinare il testo della legge 21 ottobre 1963, n. 29.

Abolire il testo della commissione dell'art. 4 e tornare al testo della legge 21 ottobre 1963, n. 29.

All'art. 4 alle parole « 3.000 » sostituire « 500 ».

All'art. 4 alle parole « 3.000 » sostituire « 1.000 ».

Vuole illustrarlo, cons. Pruner?

PRUNER (Segret. questore - P.P.T.T.): In subordine abbiamo presentato, per lo stesso scopo, due emendamenti all'art. 4, cioè ritornare al testo della legge del 1963 o almeno, in subordine, al testo della legge rinviata dal Governo.

Il discorso che noi abbiamo l'obbligo di fare in questa sede è il seguente. Mi sembra che i partiti che compongono questa Giunta siano orientati verso una sensibile innovazione, consistente in una involuzione riformatrice, conservatrice, un tornare indietro negli anni, ma molti anni, ed instaurare nella pubblica amministrazione un principio autoritario, che, per i tempi che corrono, è un anacronismo. Il voler fare passi indietro, verso un conservatorismo stridente con i tempi, non ci trova consenzienti, tanto più che la Giunta o la commissione nella sua maggioranza, nella relazione si permette addirittura di sottolineare, quasi costituisca vanto della classe dirigente, il fatto che un intervento d'autorità da parte della Giunta regionale, d'ufficio o su proposta delle Province, sia qualche cosa di meritevole, sia qualche cosa di degno e di consono con non so che cosa, forse con la nuova politica generale che la Giunta intende instaurare nella nostra

Regione. Voi pensate addirittura che il Consiglio regionale abbia la potestà di sovrapporsi alla volontà delle popolazioni. Questo non sarà mai, né il Parlamento né il Consiglio lo potranno fare. Nessuno potrà sovrapporsi alla volontà delle popolazioni, questa potestà non ce l'ha nessuno, le spese le sosterrà la popolazione o il comune, nessuno ha la potestà di sovrapporsi alla volontà del cittadino, secondo un principio di democrazia che è stato tanto predicato e per acquisire il quale si è tanto lottato. Voi oggi insinuate dei principi, cercate di insinuare dei principi di convenienza economica, saranno dei principi che voi sosterrate e noi non potremmo impedirvi di farlo, però va detto a chiare note che queste sono lesioni, che queste sono violazioni dei principi per i quali abbiamo lottato tanto, per i quali abbiamo sofferto tanto, cons. Benedikter. Lo ripeto, né il Consiglio regionale, né il Parlamento, nessuno ha questa potestà di imporre autoritariamente la propria volontà di Consiglio regionale, di Parlamento, di consiglio comunale anche, sulle popolazioni. Abbiamo sempre detto, e l'avete detto anche voi, che la democrazia nasce dal singolo cittadino, e che poi, attraverso gli enti minori, frazione, comune, provincia, Regione, si arriva in alto. E se voi intendete modificare questo principio, esercitate un arbitrio, esercitate una violazione dei principi, esercitate violenza. Adesso andiamo anche a riprendere un po' il discorso fatto in Consiglio regionale, che non è stato compreso da molti: noi abbiamo detto che la violenza la combattiamo da qualsiasi parte provenga, quella della « Comune » di Trento se c'era violenza, quella della piazza, quella dei singoli movimenti anarchici o anarcoidi, del singolo cittadino, individuo anarcoide della piazza, ma combattiamo anche la violenza della D.C. e della S.V.P., che vuole imporre al cittadino, attraverso una legge come

questa, la volontà di poche persone, cioè della Giunta regionale o del Consiglio regionale a maggioranza, noi però esclusi. Questa violenza noi avremmo avuto il piacere di denunciarla anche in piazza Duomo, e volevamo prendere la parola, solo che non c'è stata concessa dalla D.C., nonostante che ci fossero stati in mattinata gli accordi per poter parlare anche noi contro la violenza, ma sapendo che avremmo parlato contro la violenza di piazza e anche contro la violenza della classe dirigente, ci fu tolta questa facoltà, ci fu tolta questa possibilità di prendere la parola. Perciò noi combattiamo contro la violenza di chiunque, consiglieri della sinistra. Io ritengo che sia troppo intelligente il cons. Benedikter, e lo ritengo anche democratico, fino a prova contraria, fino al momento del voto di questa legge, per attribuire a lui la paternità di qualche articolo di questo disegno di legge, o quanto meno la sottoscrizione, l'assenso all'infrazione della legge base, quella dei principi elementari della democrazia. Accettando questo principio, permettendo che questo Consiglio eserciti la propria potestà arbitraria nei confronti delle nostre popolazioni, potremmo trovarci anche noi un giorno, noi Regione, noi Provincia, superati dalla volontà di sopraffazione del Parlamento, del Governo, il quale può far saltare, con la propria volontà, fra dieci o cinque anni, usando l'analogo sistema che noi usiamo oggi, può far saltare qualche Regione, con la giustificazione che questa o quella Regione economicamente non si regge, e quindi si deve sopprimere. Può essere anche la nostra Regione quella soppressa dalla volontà arbitraria del Parlamento italiano; se a noi stessi concediamo la facoltà di sopprimere i consigli comunali, il Parlamento ha la facoltà, per un principio analogico, di sopprimere i parlamenti regionali o provinciali o quello che sia. Perciò, stiamo ben attenti a non commet-

tere un errore di questo tipo! Perché poi sarebbe inutile ricorrere alle misure di emendamento, come è stato saggiamente proposto con l'art. 3, e offrire ai consiglieri comunali il materiale necessario per aggiornarsi, cioè il manuale delle norme relative alle questioni inerenti e interessanti il comune, quando cerchiamo di sopprimere il comune. Io ho qui la nota di un illustre autonomista, che combatte nell'ambiente europeo per l'autonomia, il quale arriva a dire, e con ragione, che manca l'educazione degli uomini alla vita democratica oggi, ed è per questo che non si è ancora arrivati all'unificazione politica europea. Parlo di Giuseppe Grosso, tutti lo conoscono, che dice: « Oggi dobbiamo lottare contro una crescente indifferenza verso i problemi politici e la politica », e noi cerchiamo ancora di aumentare questa crescente indifferenza, sopprimendo i comuni e cancellando da quelle frazioni e da quei comuni quelle forze che pian pianino, con l'andare del tempo e con sacrificio proprio, si sono interessate della cosa pubblica buttando via quella indifferenza comune a tutti. E' una forma di qualunquismo quella che voi create; se volete eliminare 124 comuni della provincia di Trento, — e questa è una vostra facoltà, che vi volete arrogare con questo disegno di legge —, create il qualunquismo in quei 124 centri. Se voi li destituite, con l'autorità che voi avete denunciato e di cui forse vi siete anche vantati nella relazione a questo disegno di legge, in quei comuni avete creato il qualunquismo, avete creato quella indifferenza contro la quale dobbiamo combattere. « In gran parte — dice Giuseppe Grosso —, è penetrata nelle popolazioni questa indifferenza, le quali tendono quasi ad una forma di inerzia, a considerarsi oggetto piuttosto che soggetto della politica ». Voi volete creare dei facili oggetti da far rimbalzare sul tavolo, da giocare secondo i vostri dise-

gni, far giocare le amministrazioni, i comuni. Questo noi non lo vogliamo, noi vogliamo la educazione, vogliamo la cointeressenza, vogliamo cancellare il qualunquismo, l'indifferenza. Voi, invece, volete tutto l'opposto con questo tipo di disegno di legge. Ed è per questo che noi vi richiamiamo al vostro dovere di cittadini democratici, di rappresentanti democratici della politica; se siete arrivati al punto da essere assuefatti a conculcare la libertà del cittadino, noi vi richiamiamo al vostro dovere, forse siete stati spinti dall'abitudine.

Il discorso che faccio, cons. Pasquali, vale la pena di essere fatto, il principio che state infrangendo è infinitamente più grande di qualsiasi altro principio, che voi avete sostenuto in questo Consiglio regionale; è un principio per il quale vale la pena perdere del tempo e vale la pena insistere da parte nostra almeno a vo- lervi far meditare. Se siete spinti, da tanto o da poco tempo, non interessa, non sappiamo fare l'analisi alle vostre coscienze, dall'abitudine di non tenere in conto la volontà dei piccoli enti e dei cittadini, vi preghiamo: Tornate un po' indietro, o almeno arrestatevi e meditate, meditate un poco, meditate molto, forse vi emenderete, cercate di tornare quindi in voi stessi, perché in voi stessi c'è una base di democrazia, ma l'avete persa; siete adesso presi dall'affanno, dall'angoscia, dall'orgasmo, perché gli affari non vanno troppo bene, perché i comuni non vanno bene, voi quindi ricorrete a dei sistemi autoritari, a dei sistemi totalitari. Le cose vanno male, ma voi siete presi dal vizio di comandare agli altri. In questi ultimi tempi le cose non tornano, i conti non tornano nei vari enti che voi amministrare, non tornano nelle casse ammalati, negli ospedali, nei comuni, nelle frazioni, ma questo non è il modo di rimediare ai conti che non tornano. Ricordatevi che il rispetto della volontà altrui vale mol-

to di più dei conti della cassa ammalati o del comune. Se avete perso il senso del pudore e del limite, fermatevi. Con questi tentativi di inserire in disegni di legge come questi dei principi conservatoristici di 100 anni fa, vi possiamo ben dire che avete perso il senso del limite, e vi possiamo chiedere di fermarvi. Con questi sistemi non si va avanti, ma eventualmente preparate il crollo. Scherzate pure, ma scherzate col fuoco. Diceva prima l'assessore Fronza: come si fa a sanare i comuni se non si riunificano i comuni? Ce ne sono tanti sistemi; c'è il sistema di ridurre le spese per abitante, facendo un'amministrazione diversa, consorziando e in tanti altri modi, ma non quello di togliere al cittadino la libertà di decidere sulle proprie sorti. Per la provincia di Trento, ho detto, sono circa 120 i comuni ai quali tocca questa sorte, per la provincia di Bolzano sono molto meno.

Io ho parlato quindi per l'art. 4 e anche per il prossimo articolo, per l'emendamento proposto al prossimo articolo. All'art. 5 ci sono anche dei riferimenti alla legge del 1955; voi cercate di giustificare la vostra proposta col richiamo alla legge del 1955, e usando anche il ricatto, usando addirittura, più che il ricatto, la rappresaglia contro coloro che non si vogliono adeguare e contro coloro che si trovano in difficoltà, non tenendo presente che la stessa legge del 1955, la legge della montagna, prevede che saranno tenuti in particolare considerazione proprio i bilanci dei comuni di montagna. Siamo in contraddizione, signori, con la legge del 1955, siamo in contraddizione con la legge della montagna, siamo in contraddizione con la legge 595 del BIM; parliamo sempre delle difficoltà dei cittadini di montagna, creiamo dei provvedimenti legislativi da una parte e poi dall'altra cerchiamo di togliere l'ossigeno, il respiro, la loro autonomia, la loro indi-

pendenza. Allora abroghiamo anche l'art. 5 della legge n. 32 del 31 dicembre 1955, quella relativa a disposizioni in materia di finanza locale, perché è una contraddizione con quello che si sta facendo oggi, e non si può lasciare in piedi una contraddizione di questo genere. Voi vi assumete la vostra responsabilità chiara e sicura, quella di assumervi l'autorità di sopprimere i comuni, e allora sopprimete anche gli articoli, che diventano bugiardi o che diventano ipocriti, della legge del 1955, e non parlate di una legge della montagna che uscirà in autunno, e non parlate della legge del BIM, che tuttora è operante. Cercate di essere coerenti con voi stessi. Se usate metodi nuovi, che però sono metodi del passato, che voi rivangate, che voi riportate qui, siete padroni di farlo, ma non equivocate.

Detto questo per quanto riguarda gli emendamenti presentati, aggiungo ancora due parole per quello relativo all'art. 4, ultimo comma, dove la commissione ha ritenuto opportuno, e per conto nostro non opportuno, di stralciare dalla elencazione degli ufficiali, che sono autorizzati a raccogliere le firme, il giudice conciliatore. Fra i tanti, il notaio, l'ufficiale giudiziario, il cancelliere, il segretario comunale, nella legge vecchia c'è il giudice conciliatore; nel testo della commissione è stato stralciato, e non vedo il perché si debba stralciare il giudice conciliatore, perché in certi comuni, sempre i comuni più disagiati e più disagevoli, può essere l'unico disponibile. Infatti in certi comuni non esiste nemmeno il segretario comunale, perché è consorziato con altri comuni per gli uffici di segreteria, ed è solo possibile il ricorso al giudice conciliatore. Quindi direi di ritornare al vecchio testo per quanto riguarda questa possibilità.

Detto questo, io mi rimetto, per quanto

riguarda il giudizio sugli emendamenti da noi presentati, al parere del Consiglio regionale.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Pasquali.

PASQUALI (D.C.): Credo che tutti abbiamo cercato di ascoltare con molta attenzione il discorso del collega Pruner. Io devo dire la verità che da quando sono in questo Consiglio regionale ho sempre cercato di ascoltarlo con attenzione, soprattutto per quella forma di interesse che abbiamo tutti ad individuare la linea politica dei nostri interlocutori, ad individuare una chiara logica di discorso politico, che possa pervenire anche dai nostri interlocutori. Veramente il collega Pruner non si offenderà, credo che non si possa offendere, dopo quel floilegio di vocaboli, di aggettivi, quella individuazione così pittoresca che ha voluto usare nell'indicare e nell'accusare evidentemente i partiti politici della maggioranza, D.C. e S.V.P. ecc., che attraverso questa legge cercherebbero di utilizzare nei confronti dei deboli, non si sorprenderà se io userò anche qualche frase, non pittoresca come la sua, ma spero più incisiva, soprattutto sul piano politico e della sostanza, di quanto qui ci è venuto a raccontare e di quanto io mi accingo a ribattere.

E la prima cosa veramente sbalorditiva è il constatare la non visione di una realtà nuova verso la quale noi andiamo incontro, nel vedere il cons. Pruner ancorato ad un ruolo, ad una funzione di comune territoriale, insistendo in un discorso esclusivamente e puramente formale, che sottende completamente la sostanza dei contenuti che noi cerchiamo di individuare tutti quanti assieme. Anche in questo caso, cons. Pruner, non si tratta di arroganza di D.C. o di arroganza di S.V.P., queste individuazioni sono

venute fuori così, con le modifiche come sono state proposte, da un discorso fatto nel contesto della commissione, della quale non mi ricordo se faccia parte nessuno dei suoi rappresentanti, certamente no. Ma quindi anche questo è uno sforzo che è stato fatto, da parte di tutti i commissari, nel ricercare veramente formule che tengano conto di una realtà nuova, di una realtà politica nuova, di una realtà sociale nuova, che non ha niente a che fare con quel formalismo nuovo che può anche impressionare lo sprovveduto. Ecco, perché quando si parla ci si lava sempre la bocca di democrazia e di libertà, veramente creando, all'insegna di queste due parole, democrazia e libertà, una filastrocca. Quindi, caro cons. Pruner, teniamo conto della sostanza delle cose, così, amichevolmente, dopo qualche battuta polemica che siamo costretti a fare. Ma si rende conto il collega Pruner che oggi l'ambito territoriale di tutti i comuni, grandi e piccoli, di tutti i comuni è insufficiente a risolvere la completezza di quei problemi che fanno capo alle comunità? L'ambito territoriale non dice più niente. Se vogliamo veramente tener conto e risolvere alla base, alla sostanza delle cose, quelle che sono le grossissime problematiche delle comunità locali, che abbiamo indicato e interpretato nell'art. 1, — e quello significa interpretare il ruolo nuovo dei comuni, altro che l'aspetto formale e non sostanziale di tutto il discorso che ci ha fatto il collega Pruner —, non si rende conto che l'ambito territoriale veramente non significa più niente o significa poco? Che orienta e definisce solamente taluni aspetti della vita comunitaria comunale; che veramente è necessario inserirsi sempre di più in un tipo di simbiosi comunitaria, che tenga conto di tutte quante le sue competenze? L'altro giorno, dopo che io avevo parlato e dato qualche indicazione sul nostro punto di vista, sull'art. 1, sull'importanza

della legge, sulla innovazione della legge, dal cons. Pruner venivo ripreso, garbatamente in quella occasione, perché avevo parlato di gretto campanilismo. Lo ripeto, vogliamo veramente combattere ed evitare forme di gretto campanilismo; lo abbiamo constatato, lo abbiamo dimostrato, lo abbiamo vissuto tutti quanti, che cosa abbia significato agevolare una forma di gretto campanilismo. Vuol dire marciare nel senso esattamente contrario rispetto a quello invece che la società ci chiede, una continua comunicazione di problemi, una continua colleganza di questi problemi. L'ambito territoriale non basta, quindi dobbiamo cercare di agevolare una crescita dei comuni, senza sottendere niente, — e questo è il punto più delicato, il punto più contraddittorio del discorso —, senza sottendere niente della nuova autonomia, esaltando sempre di più l'autonomia dei comuni nei confronti della sostanza dei problemi, perché la sostanza dei problemi non è questa, la sostanza dei problemi sta nello sviluppo economico, nello sviluppo sociale, ma visti in quel quadro che la realtà moderna nuova economico-sociale impone, un quadro territoriale completamente diverso. Io avevo detto, nel mio discorso dell'altra volta, che questo significa semplicemente agevolare un frazionismo, un ulteriore decadimento, ed è il primo passo verso un'ulteriore presa di coscienza di questi problemi, che avrà bisogno di essere regolamentata nel modo che esamineremo assieme. Ho parlato ancora una volta di comprensori, partendo sempre dalla certezza della insufficienza dell'ambito comunale a risolvere ormai la maggior parte delle cose. Ma questo non può significare evidentemente sottensione dei principi di democrazia, di libertà, di autonomia, ma vuol significare esattamente il contrario, cioè esaltazione di tutti quanti questi principi. Quindi parole grosse ha detto il nostro amico Pruner, ha parlato di

violazione, ha parlato di violenza, ha parlato di qualunquismo, ha parlato di senso del pudore, ha parlato di ricatto, e veramente credo abbia fatto uno sforzo notevole per individuare tutto ciò in un modo così pittoresco e anche simpatico da ascoltarsi. A me non ha dato una grossa noia, ma smettiamola, proprio per la dignità di ciascuno di noi, di tutti noi, che ci sforziamo di considerare e di esaminare le cose sotto una luce politica, che abbia un suo senso. Nessuno di noi ha bisogno di narcotici, abbiamo invece bisogno di riscoprire una realtà, di vedere questa realtà così come è, e all'insegna di queste considerazioni e di questi orientamenti devono essere viste tutte le modifiche che la commissione, nel suo insieme, ha proposto — non ricordo l'andamento esatto della votazione, mi ricorda ora il collega Agostini che nella commissione queste cose sono state proposte all'unanimità —, e non possono venire scalzate in questa occasione dalle considerazioni veramente molto pesanti fatte dal cons. Pruner, che nessuno di noi evidentemente intende accettare. Ma poi, arrivato alla conclusione, che cosa contrappone il cons. Pruner quando dichiara questa democrazia calpestata, questa violenza dei principi? Il cons. Pruner ha dichiarato che la prima cosa da fare sarebbe quella di ridurre le spese unitarie. Questa è la scoperta che ci viene propinata qui, cioè l'alternativa che lui pone al discorso che cerchiamo di fare è quella di ridimensione delle spese unitarie. Ma allora, il distacco tra quella che può essere una linea moderna e aggiornata, che tenga conto di tutte quante le implicazioni, e quella che lui propone veramente è paradossale, abissale, e veramente ci divide su tutto. Questo mi dispiace sinceramente, perché il cons. Pruner propone le sue problematiche, le sue tendenze, sempre con molta passione e con molta convinzione, ma non posso essere disposto a credere che in que-

sto caso, alla base delle sue considerazioni, ci sia veramente una convinzione politica, non sono disposto di accettarlo, proprio per la considerazione che ho del collega Pruner. Forse vuol far vedere in questo una manovra da parte del partito di maggioranza, anzi l'ha detto, della S.V.P., di usare questo strumento per cercare di imporre una volontà e quindi un controllo politico ancora maggiore ecc., ma questo veramente bisogna dimostrarlo, bisogna dirlo nei confronti di una realtà, che invece è completamente diversa. Quindi riaggiorniamo le nostre considerazioni, riaggiorniamo il nostro discorso, soprattutto in un quadro politico, e parliamo di politica proprio nel senso migliore, nel senso più buono della parola, in conformità alla realtà drammatica che stiamo vivendo, e se la realtà è drammatica, come tutti noi siamo convinti, non ci possiamo sottrarre anche dall'adottare provvedimenti di questo genere.

PRESIDENTE: Chi chiede la parola? La parola al cons. Agostini.

AGOSTINI (P.L.I.): Pur sedendo sugli stessi banchi dell'opposizione io non posso condividere nel merito le critiche fatte dal collega Pruner a questo articolo. Forse ciò è dipeso anche dal fatto che purtroppo, e dico purtroppo, il collega Pruner o il suo compagno di partito Sembenotti non fanno parte della seconda commissione. Forse se fosse stato presente . . .

PRUNER (Segretario quest. - P.P.T.T.): Non vogliamo interferenza d'autorità nei consigli comunali, come non la vogliamo nelle nostre famiglie!

AGOSTINI (P.L.I.): Se fosse stato presente il collega Pruner, anzitutto avrebbe porta-

to un contributo alla commissione, dove effettivamente si svolge il maggior lavoro nella preparazione delle leggi, e forse avrebbe constatato che effettivamente lì c'è stato un lavoro serio ed esteso, tanto è vero che la discussione di questo disegno di legge ha comportato ben sei sedute, se non vado errato, e i verbali che io ho voluto rileggermi attentamente assommano a circa 54 pagine. Ciò dimostra che c'è stato effettivamente un lavoro da parte di tutti i gruppi politici rappresentati in commissione, dai comunisti ai liberali. Ricordo proprio che si è voluto addentrarsi nei problemi, proprio in relazione a quelle che sono le esigenze nuove della società a livello comunale e frazionale nello stesso tempo. Certamente su alcuni punti, qualche volta è difficile e qualche volta impossibile trovare un accordo generale, però sta di fatto che su questo art. 4 per esempio, dopo aver portato i contributi di varie parti politiche, si è arrivati a una votazione unanime favorevole. E' chiaro che noi non possiamo pretendere che le nostre tesi siano accolte sempre dagli altri, c'è stato però, e io di questo devo dare atto e in questo devo concordare con le parole del collega Pasquali, devo dare atto che si è cercato da tutte le parti di arrivare all'optimum possibile.

Sul piano politico è anche altrettanto evidente che non si può raggiungere l'ottimo; sono convinto però che nella situazione in cui ci siamo trovati, ciò che abbiamo raggiunto e portato oggi davanti al Consiglio, cioè il contenuto dell'art. 4, sia la soluzione quasi migliore possibile.

Questo tenevo a dichiarare per quanto riguarda i lavori della commissione, non condividendo perciò le dichiarazioni testé fatte dal collega Pruner.

PRESIDENTE: Chi chiede la parola? La parola all'assessore Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ja, ich bin der Ansicht, daß diese Auseinandersetzung nicht umsonst ist und auch die frühere über die Herausgabe des Handbuches nicht umsonst war, auch wenn man meinen könnte, wir hätten Zeit verloren, denn ich glaube, es hat das eine Gute, daß die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit draußen, also derjenigen, die am Geschehen der Gemeindeverwaltung interessiert sind, auf diese Weise doch mehr auf gewisse Probleme, die hier behandelt werden, gelenkt wird. Insofern dürfte die Zeit doch nicht verloren sein, sei es was das Handbuch betrifft, wo z.B. der Gemeindeverband der Provinz Bozen Vorarbeiten geleistet hat, sei es was diese Frage betrifft, die etwas grundlegender ist.

Ich möchte jetzt nicht langatmig die Gegenphilosophie, wie ich schon einmal gesagt habe, ausbreiten, sondern nur darauf hinweisen, daß der Abgeordnete Pruner hier bestimmt das Maß der Dinge verfehlt hat, d.h. das Mittelmaß verfehlt hat und daß er hier ganz einfach übertrieben hat. Auch wir sind uns bewußt, daß die Gemeinde eine ursprüngliche Gemeinschaft ebenso wie die Familie ist, daß die Gemeinden als ursprüngliche Gemeinschaften wo möglich erhalten bleiben sollen, daß man die Gemeinden nicht am Reißbrett entwerfen kann, jeweils 1000, 2000 oder 3000 Einwohner mit Einteilungen, die auf der Karte gemacht werden; etwa wie die Gliedstaaten der Vereinigten Staaten nach den Parallelen und Meridianen usw. abgekreuzt werden. Wir wissen, daß die Gemeinden auch eine historische Rechtfertigung und eine historische Persönlichkeit haben. Hier aber geht es meiner Ansicht nach um das Aus-

merzen von Zuständen, die eben anachronistisch sind; nicht wir sind anachronistisch in diesem Fall, sondern in dem Fall sind Sie es mit diesen Grundsätzen. Wir sind für den Grundsatz der Autonomie eingetreten und dies vor allem anderen im Sinne der Subsidiarität. Die alte österreichische Verfassung von 1867 hat den Grundsatz der Gemeindeautonomie in einer Weise umschrieben, wie er allgemein anerkannt noch nicht besser bisher definiert worden ist, nämlich, daß man die kleineren Gemeinschaften alle Angelegenheiten besorgen läßt, die diese kleineren Gemeinschaften innerhalb ihrer Grenzen und mit ihren Kräften besorgen können. Wie gesagt, mit einer Novelle vom 20. Juli 1962 ist dann diese Gemeindeautonomie etwas verbessert worden. Der Österreichische Gemeindebund, der bestimmt der berufenste Verteidiger der Gemeindeautonomie ist, hat die neue Definition — wie sie von der Verfassungsnovelle im Jahr 1962 angenommen wurde — also die fortschrittlichste bezeichnet. Und diese Definition lautet wie folgt: « Der eigene Wirkungsbereich der Gemeinden umfaßt . . .

Unterbrechung.

BENEDIKTER (S.V.P.): Bitte, ich habe Sie auch nicht unterbrochen!

. . . umfaßt alle Angelegenheiten, die im ausschließlichen oder überwiegenden Interesse der in der Gemeinde verkörperten örtlichen Gemeinschaft gelegen und geeignet sind, durch diese Gemeinschaft innerhalb ihrer örtlichen Grenzen besorgt zu werden ».

Also eine etwas modernere Definition gegenüber der früheren vom Jahr 1867. Aufgrund dieser Definition — wie ich das letzte Mal gesagt habe — hat der Gemeindebund, der

das berufenste Organ, Sprachrohr und Vertreter der Gemeindeautonomie in Österreich ist, — ich beziehe mich jetzt auf österreichische Verhältnisse, weil ich davon ausgehe, daß dort die Gemeindeautonomie selbstverständlich auch finanziell besser verankert ist als in Italien — in Klagenfurt berichtet, daß vom 1. Januar 1965 bis auf heute nur in 2 österreichischen Ländern: Niederösterreich und Steiermark 749 Gemeinden sich selber mit 2/3 Mehrheit aufgelöst haben oder aufgelöst wurden, weil sie einfach zu klein waren. Ich weiß jetzt nicht, ob das alles Gemeinden unter 500 Einwohner oder auch über 500 Einwohner waren, jedenfalls wurden sie aufgelöst oder lösten sich auf, weil sie einfach zu klein waren sowohl der Bevölkerung als auch, so nehme ich an, dem Gebiet nach, um elementare Aufgaben für ihre Gemeinschaft in diesem letzten Viertel oder letzten Drittel des 20. Jahrhunderts zu besorgen. Denn wenn eine solche kleinere Gemeinschaft wegen der geringeren Einwohnerzahl oder wegen der Geringfügigkeit des Gebietes nicht mehr in der Lage ist, die elementarsten Aufgaben, die man dieser Gemeinschaft anvertraut, die man als natürlich empfindet, zu besorgen — und ich möchte sagen, vorwiegend aus eigenen Kräften zu besorgen —, dann *muß* etwas geschehen. Dann muß diese Gemeinschaft in eine größere integriert werden. Aber es ist nicht so und damit komme ich, ohne lang zu werden, auf den Ausgangspunkt zurück: Es ist einfach nicht so, wie Pruner sagt, daß hier Gewalt ausgeübt wird, sondern es wird lediglich den Gemeinden zur Kenntnis gebracht, daß diejenigen Gemeinden unter 500 Einwohner, die nicht in der Lage sind, aus eigenen Kräften ihre wesentlichen und elementaren Aufgaben zu erfüllen und auf den kontinuierlichen Finanzausschuß von außen angewiesen sind, damit sie ihre Grundaufgaben erfüllen

können, vor die vorhin genannte Wahl gestellt werden. Wenn sie sich behaupten wollen, so sei es ihnen auch überlassen, sich zu behaupten, jedoch müßten sie sich dann mehr anstrengen, um wenigstens die wesentlichen, die Uraufgaben, nicht die übertragenen Aufgaben, aus eigenen Kräften zu erfüllen. Das ist die Frage, die für die Gemeinden unter 500 Einwohner gestellt wird. Also es wird hier kein Zwang, ausgeübt, obwohl — wie gesagt — in Österreich, der Heimat der Gemeindeautonomie, dieser Zwang ausgeübt worden ist. Es wird hier noch kein Zwang ausgeübt und man kann also weder von Gewalt noch von Anachronismus reden, sondern nur von einer angepaßten fortschrittlichen Auffassung der Gemeindeautonomie und des Subsidiaritätsprinzips.

(Sono dell'opinione che questo dibattito, come pure la discussione precedente svoltasi in merito alla pubblicazione di detto manuale, non sia stato inutile anche se così potrebbe apparire, poiché in tal modo abbiamo richiamato l'attenzione dei cittadini, interessati alla vita dell'amministrazione comunale, su certi problemi di cui ci stiamo occupando. Non credo che il Consiglio abbia sprecato del tempo trattando la questione del manuale, per il quale ad esempio il Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano ha già svolto lavori preparatori, nonché il presente problema che mi appare molto più fondamentale.

Non intendo controargomentare con un discorso prolisso, come ho già avuto modo di dire, le esposizioni del consigliere Pruner, ma desidero fare soltanto presente come egli non abbia osservato a tal proposito la giusta misura, vale a dire che le sue affermazioni mi appaiono senz'altro esagerate. Siamo consapevoli che il Comune rappresenta, come la famiglia, il nucleo fondamentale della società, ragion per cui

sarebbe bene mantenere la loro integrità. Sappiamo però inoltre come sia impossibile progettare al tavolino i vari circondari comunali, includendovi possibilmente 1.000 - 2.000 o 3.000 abitanti, come avviene negli Stati Uniti d'America, dove gli Stati confederati sono delimitati da paralleli, meridiani ecc. E' pure noto che i Comuni possono vantare una giustificazione e valore storico, ma qui, signori consiglieri, si tratta di eliminare situazioni anacronistiche, per cui non noi dovremmo essere tacciati di anacronismo, bensì Lei, consigliere Pruner, che difende tutti questi principi! La S.V.P. si è battuta per la massima della autonomia, basandosi soprattutto sul principio della sussidiarietà. La vecchia Costituzione austriaca del 1867 ha fornito finora la migliore definizione dell'autonomia comunale, offrendo alle comunità minori la facoltà di curare autonomamente, per quanto lo permettano le relative possibilità finanziarie, tutte le questioni nell'ambito della propria circoscrizione. Come già detto, con la modifica del 20 luglio 1962 si è poi provveduto a migliorare ulteriormente suddetta autonomia. La federazione dei Comuni austriaci, che può essere considerata il più autorevole difensore dell'indipendenza dei Comuni, ha qualificato la relativa definizione, contenuta nella modifica dell'anno 1962, la più progredita di tutti i tempi. Ivi infatti si legge quanto segue: « la sfera dell'attività comunale comprende . . .

Interruzione.

BENEDIKTER (S.V.P.): Prego, anch'io non l'ho interrotta!

. . . comprende, ripeto, tutte le questioni che interessano esclusivamente o soprattutto le locali comunità incorporate nel Comune, que-

stioni che possono essere risolte dalla comunità stessa nell'ambito del proprio circondario». Come possiamo constatare si tratta dunque di una definizione più moderna rispetto a quella dell'anno 1867. In base a questa modifica, ed a tal proposito desidererei ribadire ciò che ho già detto la scorsa volta, la federazione dei Comuni, l'organo più competente, il portavoce, nonché il rappresentante dell'autonomia dei Comuni austriaci — mi riferisco alla situazione di quel Paese, sulla quale mi baso essendo ivi l'autonomia comunale finanziariamente meglio garantita che in Italia —, suddetta federazione, ripeto, ha comunque fatto sapere in occasione del convegno di Klagenfurt, che dall'1 gennaio 1965 fino ad oggi soltanto in due Regioni e cioè nell'Austria inferiore e nella Siria, 749 Comuni minori hanno deciso a maggioranza qualificata il proprio scioglimento, poiché non erano più in grado di autoamministrarsi. Non so veramente se si trattasse di Comuni con una popolazione inferiore o superiore ai 500 abitanti, tuttavia il motivo dello scioglimento è da ricercarsi nella particolare situazione in cui si erano venute a trovare suddette amministrazioni, data la scarsa popolazione e forse anche la ristrettezza del loro territorio, non erano più in grado adempiere ai più elementari compiti per amministrare la comunità in quest'ultimo quarto o meglio in quest'ultimo terzo del ventesimo secolo. Infatti qualora un Comune minore, sia per la scarsa popolazione o per la limitata estensione del proprio territorio, non riesce più a svolgere con le proprie forze o prevalentemente con i propri mezzi la più elementare attività, che è il minimo che si debba richiedere ad una amministrazione, allora, signori colleghi, deve accadere qualche cosa, vale a dire che tale comunità deve essere assolutamente incorporata in un Comune maggiore. Non è assolutamente vero quanto affermato dal consigliere Pruner

— e con ciò ritorno al punto di partenza — non è assolutamente vero, ripeto, che in simili casi si usi violenza contro le amministrazioni interessate, poiché ci limitiamo a porre i Comuni con una popolazione inferiore alle 500 unità non in grado ad adempiere ai propri doveri, se non ricevono continuamente dei contributi aggiuntivi, davanti alla menzionata alternativa. Se vorranno rimanere autonomi, allora lo siano, adempiendo però con propri mezzi ai compiti più fondamentali, non intendo le funzioni delegate, ma l'originaria attività di esclusiva competenza comunale. Questa è la domanda che noi poniamo in sostanza a suddetti Comuni minori. Noi, contrariamente a quanto è avvenuto in Austria, che possiamo considerare la patria dell'autonomia comunale, non imponiamo nulla. Non si può quindi parlare né di violenza, né di anacronismo, ma soltanto di una progressista ed accomodante interpretazione dell'autonomia comunale e del principio di sussidiarietà.)

(Assume la presidenza il Vicepresidente Nicolussi-Leck).

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola? La parola al cons. Kessler.

KESSLER (Presidente G.P. Trento - D.C.): Io volevo parlare sull'articolo, non so se sono nel giusto . . .

PRESIDENTE: No, siamo sull'emendamento.

KESSLER (Presidente G.P. Trento - D.C.): Siccome io dovrei andar via, volevo soltanto fare una domanda alla Giunta. Comincerò a parlare sull'emendamento dicendo che non

ho assolutamente nulla da dire e nulla da aggiungere, perché tanto non si convince Pruner e non si convince nessuno, e d'altra parte questo ruolo di protagonista di una battaglia di retroguardia bisogna pur lasciarlo al P.P.T.T. Chiuso. Sì, di retroguardia, secondo me, voltandosi indietro, giustamente, comunque noi cerchiamo di guardare avanti fin dove ci è possibile, voi guardate indietro.

Io ho visto la commissione portare a 3000 il numero di 1000 abitanti, proposto dalla Giunta regionale. Ritengo lodevole indubbiamente l'intendimento della commissione, la quale voleva andare un pochino più in là, tuttavia credo che realisticamente si debba ritenere che nel Trentino in questo momento, in Alto Adige non lo so, trovare una frazione che abbia 3000 abitanti e che voglia dividersi, è un pochino difficile. Semmai è una ipotesi che potrebbe riguardare solo il secondo comma, quando si parla di capoluogo, ma per una frazione è una ipotesi non realistica. Ogni legge deve avere un significato, e d'altra parte, almeno nel senso della logica, bisognerebbe tenere in considerazione anche Pruner, non per le valutazioni politiche, ma per le valutazioni di una corretta logica legislativa. Ma io cerco di dare un contenuto alla ipotesi della commissione che io credo esista, purché si sia d'accordo su un certo tipo di interpretazione dell'articolo proposto dalla Giunta ed emendato dalla commissione, o, se questa interpretazione dovesse risultare doppia, fare un qualche cosa perché doppia non sia. Preciso, qui si dice, come diceva la vecchia legge: « le frazioni che abbiano popolazione non minore a 1000 o 3000 abitanti e mezzi sufficienti ecc., possono ecc. ». Prima di tutto è da vedere se è una frazione o più frazioni congiunte, se è una frazione o più frazioni dello stesso comune, oppure una o più frazioni di comuni diversi. Se l'ipotesi prevista dalla leg-

ge contiene anche questa seconda o terza ipotesi, allora credo che un contenuto ci possa essere, e mi spiego: trovare una frazione di un comune che abbia 3000 abitanti al di fuori di Trento non c'è; trovare invece due o tre frazioni, delle quali una appartenga ad un comune e l'altra ad un'altro comune, e che formino 3000 abitanti, questa è una ipotesi realistica. Il numero di 3000 è sempre alto, e si potrebbe fare anche un discorso a rovescio, nel senso che qui evidentemente l'intento della commissione era quello di evitare in maniera assoluta, vorrei dire matematica, che non ci siano creazioni di ulteriori comuni, ma dobbiamo stare attenti perché c'è anche un'altra dinamica che si svolge e si sviluppa fra i comuni e le frazioni, ed è quella dei comuni nuovi, diversi da quelli precedenti, non comuni nuovi perché da un comune se ne fanno due o tre, ma perché si mettono insieme più frazioni in una maniera diversa da quella che c'è o da quella che storicamente era stata, appunto perché le situazioni sono mutate. Nascono così dei comuni diversi, ma non come scissione di un vecchio comune. Abbiamo nel Trentino un caso abbastanza preciso e specifico, lo cito perché mi serve a spiegare il concetto, che è quello delle frazioni della Val dei Laghi, dove c'è un numero notevole di comuni, ma dove c'è un numero notevole di frazioni, che appartengono a cinque comuni diversi, le quali dicono tutte: noi vorremmo separarci, ognuna dal nostro comune, per formare un nuovo comune; ne verrebbe un comune abbastanza grosso, ma non credo che raggiungerebbe i 3000 abitanti, e quindi si precluderebbe in un certo senso la possibilità della creazione di un nuovo comune razionale, più moderno, con una dimensione territoriale e con tutte le caratteristiche più moderne, proprio se noi dovessimo dare all'art. 4 una interpretazione che vale solo per le frazioni di un determinato capoluogo.

Non so se sono riuscito a spiegarmi, per cui io dico che l'interpretazione dell'articolo, così come è formulato, mi solleva il dubbio che possa essere inclusa anche questa ipotesi di più frazioni che appartengono attualmente a comuni diversi, e questo soprattutto perché alla fine del primo comma si dice: « A tal fine è necessario che sia fatta domanda dalla maggioranza degli elettori, residenti nella frazione », al singolare. Non vorrei che questa dizione ci inchiodasse ad una interpretazione dell'articolo, che preveda l'ipotesi di una sola frazione che vuole staccarsi ecc. Forse, ripeto, è la logica dell'articolo.

(Interruzione).

KESSLER (Presidente G.P. Trento - D.C.): Esatto, io appunto mi permettevo di suggerire: « residenti nella frazione o nelle frazioni », e all'inizio dell'articolo dire: « le frazioni, singole o raggruppate ». In poche parole inviterei la Giunta a vedere qual è la formulazione migliore, ma direi di non precludere questa possibilità, perché c'è anche tutta una dinamica che non dobbiamo sottovalutare, che è quella di procedere al disfacimento di alcuni comuni, con la creazione di comuni nuovi, con dimensioni nuove.

Dopo di che, ripeto, da un punto di vista personale, visto l'articolo non solo in funzione negativa nei confronti della creazione dei nuovi comuni, ma anche positiva nei confronti della formazione di comuni nuovi, con le caratteristiche a cui prima ho accennato, sarei anche dell'opinione che si potrebbe scendere ai 2.500, o ai 2.000 abitanti. Dico 2.500 perché sarà sempre meglio aver comuni di almeno 2.000-2.500 abitanti, piuttosto che avere una fila di comuni sotto i 1.000 abitanti. Però di questo non ne farei una grossa questione, il numero

di 2.500 è più realistico dei 3.000; in ogni caso io inviterei la Giunta a considerare l'opportunità di poter usufruire di questo articolo anche in questa direzione, che oltretutto ritengo sia molto opportuna e coerente con i fini generali che, sia con l'art. 4 che con l'art. 5, si vogliono ottenere e che io, a scanso di equivoci, condivido fino in fondo.

PRESIDENTE: C'è qualcuno che chiede la parola? Altrimenti pongo in votazione gli emendamenti. La parola al cons. Pruner.

PRUNER (Segretario quest. - P.P.T.T.): Se posso, devo solo fare una precisazione, è questa: se qualcuno, con convinzione, ha ritenuto che la posizione da me assunta nella illustrazione degli emendamenti sia stata eccessiva o esagerata, come ha detto il cons. Benedikter, o troppo colorita, come ha detto il consigliere Pasquali, io debbo replicare che ho colto nel segno, perché io volevo appunto che questa nostra posizione fosse chiara, precisa, circostanziata, ed era necessario dirlo con espressioni abbastanza chiare e precise, perché vogliamo dare al tema l'importanza che noi riteniamo meriti. Perciò non posso far altro che esprimere la mia soddisfazione, se da parti non dico avverse, ma diverse, la nostra presa di posizione ha suscitato reazione, quella reazione che non è poi riuscita a smontarci di una virgola, anzi ci ha ancora rafforzati nella nostra tesi. Il cons. Pasquali ha tradito quelle che sono le proprie convinzioni, sbagliate per conto nostro; ha chiamato filastrocca la questione della democrazia, della libertà, come è stata espressa qui, e noi invece desideriamo che continui e rimanga forte questa posizione. Noi abbiamo detto che siamo contrari all'autoritarismo, per quanto riguarda il raggruppamento, la riunifica-

zione dei comuni. Siamo d'accordo che i comuni si uniscano, come ha detto più volte il cons. Pasquali, in ambiti territoriali nuovi, moderni, rispondenti alle esigenze varie, insorte nel frattempo, ma desideriamo che questo fenomeno di ridimensionamento dell'ambito territoriale avvenga sulla base della maturità dei cittadini, sulla base di una volontà propria delle popolazioni dei comuni, degli amministrati, degli amministratori dei comuni, e non attraverso la imposizione dall'alto, perché, ripeto, potrebbe succedere a noi stessi, Consiglio regionale, che, sancito questo principio, accettato questo principio che noi respingiamo, potrebbe succedere quello che succede oggi ai comuni, e che dall'alto, dal Parlamento, sulla base di valutazioni tecniche, economiche, finanziarie, politiche delle condizioni dei vari enti regionali, si imponga la soppressione di qualche Regione, di qualche Consiglio regionale, di qualche Consiglio provinciale, o che si aggregi una Regione ad un'altra Regione d'Italia, attraverso una legge del Parlamento. L'alternativa dobbiamo cercarla, l'ho detto, così a mo' di esempio; l'alternativa potrebbe essere quella di trovare il modo di amministrare con maggiore economia i comuni, lasciandoli come sono, o addirittura anche riunificandoli, ma non d'imperio, facendo quell'opera di persuasione sulla base di una maturità civica e politica che man mano notiamo verificarsi, e che si verificherà senz'altro se noi aiuteremo in questo senso i cittadini. Ma non possiamo accettare quello che ha detto il cons. Benedikter, perché si tratta veramente di imperio. Qui c'è la formula, cons. Benedikter, assai vasta, c'è un termine assai elastico all'art. 5, secondo comma, dove è detto: « i comuni aventi popolazione inferiore ai 500 abitanti — poi la commissione ha modificato in 1000 abitanti — o mancanti di mezzi sufficienti per provvedere adeguatamente alle funzioni deter-

minate dalla legge per il comune . . . ». Questo termine « adeguatamente » è elastico, e io sfido chiunque a dimostrarmi che non sia possibile accertare per ogni singolo comune, allo stato attuale dei fatti, nella provincia di Trento, — non conosco bene la provincia di Bolzano —, che non sia possibile identificare quelle situazioni per le quali si possa dichiarare inadeguata la situazione finanziaria del comune, e far fronte alle funzioni determinate dalla legge per il comune. O posso addirittura dimostrare tutto l'inverso, posso dimostrare che tutti i comuni sono in grado di far fronte adeguatamente alle esigenze prescritte dalle norme vigenti per il comune. Qui c'è una discrezionalità in mano all'organo esecutivo, Giunta regionale, il quale ha la facoltà di assumere l'iniziativa, di ufficio, su proposta della Giunta provinciale, per riunificare il comune. Quindi è vasto, è elastico il campo d'azione degli organi esecutivi, che provvedono alla riunificazione dei comuni. Qui non si tratta di dimostrare che un comune è deficitario, si tratta di dimostrare che non può provvedere adeguatamente, e questo « adeguatamente » potrebbe essere riferito a programmi, a esigenze di là da venire, per i comuni, per il singolo comune, e si può dimostrare che adeguatamente a questi programmi e a queste esigenze il comune specifico, in parola, non riesce a far fronte. Quindi mi sembra che sia una discrezionalità eccessiva in mano alla Giunta, all'organo esecutivo. Questo è tutto. Se voi volete che noi si condivida il discorso fatto da Benedikter per quanto riguarda la tendenza, manifestata anche in altri paesi e in altri centri europei, di unificazione, per ragioni varie, che io ritengo valide, si deve arrivare anche qui attraverso una opera di persuasione, una educazione, una maturazione civica del cittadino ecc. Questo discorso l'abbiamo già fatto, questo discorso lo condividiamo, tanto più se que-

sta riunificazione dovesse essere il frutto di una determinazione maturatasi in seno ai comuni stessi, siano essi rappresentati dal consorzio dei comuni o dalla federazione dei comuni, ma per volontà propria, non per coercizione, non per imposizione, non per autoritarismo, per autorità voluta dall'alto. E se alcuni comuni in Austria sono stati sciolti d'autorità, per conto nostro ciò va respinto.

Lo stesso consigliere Benedikter è in contraddizione perché a un certo momento sostiene la libera volontà del comune di aggregarsi a un altro, di unificarsi a un altro, e poi parla di possibilità di intervento dall'alto, di scioglimento del comune dall'alto. Ciò che è avvenuto in Austria non deve essere esempio e conforto per quello che deve succedere, e non dovrebbe succedere, nella nostra Regione. Dobbiamo copiare il bene e non il male. Che esistano gravissimi problemi nelle comunità locali, l'ho detto anch'io; esistono infatti difficilissime condizioni finanziarie, ma proviamo ad andare a vedere e sentire se questi problemi finanziari possono essere superati, per volontà dei cittadini, interessati a quelle comunità, dove noi vogliamo intervenire e interferire con leggi autoritarie. Queste difficoltà ci saranno pur sempre e saranno ancora maggiori, in quanto un domani, dopo la riunificazione, verrà a mancare la volontà di corresponsabilizzazione da parte delle popolazioni componenti queste comunità. Ci garantite che in queste popolazioni maturerà un senso civico maggiore di quello attuale, dopo che avrete tolto a queste popolazioni quella dignità alla quale tengono moltissimo e per la quale hanno inteso per tanto tempo tener duro, anche con difficoltà di ordine finanziario ed economico? Anacronistico con i tempi, cosa vuol dire? Anacronistico a me sembra il fatto della autorità imposta dall'alto. Andiamo sempre verso la partecipazione della base alla gestione del-

la cosa pubblica. A me sembra anacronistico quindi l'atteggiamento mantenuto, sostenuto e codificato in questo disegno di legge dalla classe dirigente regionale, quello di imporre la volontà della Giunta regionale, ed ora del Consiglio regionale, ai cittadini. Può darsi che le difficoltà siano tali da dover in qualche caso intervenire d'imperio, ma ci sarà anche la responsabilità di chi si assume questo atteggiamento, di chi si assume questo diritto; questa responsabilità noi non la assumiamo, e siamo bei lieti di poterci differenziare da tutti coloro che non condividono la necessità di dare la preminenza assoluta al principio della libertà e dell'indipendenza ai nostri comuni. Non siamo noi in grado oggi di far suggerire alla nostra coscienza l'accettazione del principio che abbia la precedenza una valutazione di ordine tecnico, economico e finanziario, su quella di ordine politico, morale, basato sulla libertà e l'indipendenza dei nostri comuni.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola? La parola al cons. Mitolo.

MITOLO (M.S.I.): Confesso che non avrei preso la parola se non fossi stato colpito dall'ultimo intervento del cons. Pruner e dai concetti che egli ha espresso. In modo particolare resto stupito dall'affermazione con la quale egli vorrebbe far passare questa legge come un atto di forza che il Consiglio regionale compirebbe contro la volontà di quelle comunità che non vorrebbero le nuove norme di questa legge. Ora io chiedo al collega Pruner se lui ritiene che il Consiglio regionale abbia una rappresentanza politica e se questa rappresentanza politica involga e comporti anche la rappresentanza degli interessi delle comunità, alle quali lui alludeva. Perché se questa rappresentanza

politica noi la abbiamo, la nostra valutazione la facciamo in quanto riteniamo che essa coincida con l'interesse di quelle comunità, che sono rappresentate in Consiglio attraverso le nostre persone, e che, essendo rappresentate dalle nostre persone, sono da noi interpretate nelle loro esigenze di carattere politico ed amministrativo. Io non so se questo disegno di legge incontrerà l'approvazione della maggior parte del Consiglio, — se debbo fare una previsione in base a quelle che sono le conclusioni della commissione, indubbiamente debbo ritenere di sì —, ma se a questa conclusione il Consiglio arriverà, ci arriverà attraverso una sua libera valutazione, nella quale, come elemento base, entra la certezza che esso interpreta, attraverso l'approvazione di questa legge, le esigenze dei comuni, maggiori o minori, interessati alla riforma che noi stiamo approvando.

Quindi io debbo respingere, per quanto mi riguarda, la affermazione che il cons. Pruner ha fatto, che questo disegno di legge rappresenterebbe, se ho ben compreso, un atto di forza che noi vorremmo compiere contro la precisa volontà contraria dei comuni interessati.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola? Nessuno. Passiamo alla votazione degli emendamenti.

1) emendamento: « abolire l'art. 4 del testo rinviato dal Governo e tornare al testo della legge 21.10.1963, n. 29 »: l'emendamento è respinto a maggioranza.

2) emendamento soppressivo: « abolire il testo della commissione all'art. 4 e tornare al testo della legge 21.10.1963, n. 29 »: è respinto a maggioranza con 2 voti favorevoli.

3) emendamento: « all'art. 4 alle parole "3.000" sostituire "500" »: respinto a maggioranza con 2 favorevoli.

4) emendamento: « all'art. 4 alle parole "3.000" sostituire "1.000" »: è respinto a maggioranza con 2 voti favorevoli.

C'è un altro emendamento al primo comma, a firma Marziani e Benedikter: « Le frazioni, appartenenti ad uno o più comuni, che abbiano complessivamente popolazione non minore di 3.000 abitanti », che è la risultanza praticamente di quanto ci ha spiegato il cons. Kessler.

Chi prende la parola per spiegare questo emendamento? Nessuno.

Lo leggo ancora, al primo comma « Le frazioni, appartenenti ad uno o più comuni, che abbiano complessivamente popolazione non minore di 3.000 abitanti ». La parola all'assessore.

PASQUALIN (Assessore finanze, patrimonio, enti locali, commercio e cooperazione - D.C.): La Giunta dichiara di essere d'accordo con l'emendamento, però alla fine del primo comma bisognerà correggere, in modo che si dica « degli elettori residenti nella frazione e nelle frazioni ».

PRESIDENTE: All'ultima parte del primo comma: « A tal fine è necessario che sia fatta domanda della maggioranza degli elettori residenti nelle singole frazioni ».

Pongo in votazione tutti e due questi emendamenti preletti: approvati con 27 sì e 3 astensioni.

C'è un altro emendamento all'art. 4, nell'ultimo comma, sostituire la parola « incaricato » con la parola « delegato »: « La sottoscrizione è autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario delegato dal sindaco », a firma Mitolo, Agostini, Pasquali.

Pongo in votazione questo emendamento: approvato a maggioranza con 1 astensione.

Emendamento all'art. 3, all'ultimo comma: mantenere le parole « o dal giudice conciliatore », a firma Pruner, Betta, Sembenotti e Virgili.

Chi vuol spiegare l'emendamento? La parola al cons. Pruner.

PRUNER (Segretario quest. - P.P.T.T.): In quei comuni dove manca il notaio, dove manca il cancelliere, in quei comuni dove manca addirittura il segretario comunale, perché è consorziato, si vorrebbe dare la facoltà al giudice conciliatore di autenticare le firme stesse. E' un contributo di ordine finanziario, se non altro, che si dà a questi comuni, e a queste iniziative che si esercitano nei comuni per la raccolta delle firme; inoltre è un principio sancito e accettato in tante altre leggi, e perciò chiedo che non si torni indietro, e si arrivi all'accettazione di questo emendamento da parte del Consiglio.

PRESIDENTE: La parola all'assessore.

PASQUALIN (Assessore finanze, patrimonio, enti locali, commercio e cooperazione - D.C.): Ci rendiamo conto che i motivi addotti dal cons. Pruner potrebbero essere validi, però, per non incorrere in un nuovo rinvio della legge, si è ritenuto di prendere il rilievo che a suo tempo era stato fatto, e abbiamo preso di peso la disposizione della legge nazionale, e l'abbiamo inserita nella nostra. Per cui è opportuno non accettare questo emendamento.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Pruner.

PRUNER (Segretario quest. - P.P.T.T.): Pur condividendo quello che è stato affermato dall'assessore competente, la legge nazionale è quello che è, dico che noi abbiamo la possibilità di adeguare le norme a certe esigenze locali, quando legiferiamo in materie di nostra competenza. E' stato accettato questo principio in tante altre leggi elettorali comunali e regionali, e non vedo perché adesso si debba rinunciare a una facilitazione di ordine tecnico, economico e finanziario addirittura, che si è collaudata, che è stata ritenuta valida e proficua. Non vedo perché non possa continuare ad essere accettato un principio di questo genere, che non contrasta minimamente con le norme e la competenza della Regione in materia. Addirittura nel testo precedente, quello rinviato dal Governo, era stato accettato questo principio, senza osservazioni anche da parte del Governo.

GRIGOLLI (Presidente G.R. - D.C.): E' materia che esula dalla competenza legislativa regionale, ha osservato il Governo, e quindi abbiamo ripreso il testo governativo.

PRUNER (Segretario quest. - P.P.T.T.): Allora il Governo ha preso una topica, perché ha vistato innumerevoli altre leggi dove abbiamo esercitato questa nostra facoltà e introdotto questa innovazione, e non sono mai state respinte, non è mai stata fatta alcuna osservazione da parte del Governo. Se adesso il Governo si irrigidisce vuol dire che si irrigidisce per cose che non hanno portata sufficiente e tale da essere considerate giustificate, per conto nostro.

(Assume la presidenza il Presidente Bertorelle).

PRESIDENTE: Ci sono ancora osservazioni? Nessuna, allora pongo in votazione l'e-

mendamento: mantenere le parole « e dal giudice conciliatore », a firma Pruner, Virgili ed altri. Chi è d'accordo? L'emendamento è respinto con 23 voti contrari e 11 favorevoli.

Allora viene messo in votazione tutto l'articolo 4, così emendato: approvato a maggioranza con 2 contrari e 3 astensioni.

Art. 5

L'articolo 8 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, è sostituito dal seguente:

« Riunione di Comuni contermini ».

« Comuni contermini possono essere riuniti fra loro e, rispettivamente, uno o più Comuni possono essere aggregati ad altro Comune, quando i rispettivi Consigli comunali ne facciano domanda e ne fissino d'accordo le condizioni.

I Comuni, aventi popolazione inferiore ai 1000 abitanti e mancanti di mezzi sufficienti per provvedere adeguatamente alle funzioni determinate dalla legge per il Comune, possono, quando le condizioni dei luoghi lo consentano, essere riuniti tra loro o aggregati ad altro Comune. L'iniziativa è assunta dalla Giunta regionale, d'ufficio o su proposta della Giunta provinciale ».

I comuni con popolazione inferiore ai 500 abitanti e con bilancio deficitario per la parte ordinaria da almeno tre anni, che non intendano riunirsi tra loro o aggregarsi ad altro comune, sono esclusi dal riparto del fondo previsto dall'art. 5 della legge regionale 31 dicembre 1955, n. 32. Ferma restando la relativa disciplina giuridica, i comuni che attuano la riunione o la aggregazione dei comuni deficitari, devono essere considerati adeguatamente nella erogazione del fondo medesimo.

Entro un anno, dal verificarsi dalla condizione di cui al terzo comma, la Giunta regio-

nale assume l'iniziativa per la riunione o l'aggregazione.

Qui ci sono alcuni emendamenti.

All'art. 5 c'è l'emendamento dei consiglieri Pruner e Sembenotti, però questo è veramente un rebus, cons. Pruner. Qui dice: « Abolire l'art. 5, nel testo rinviato dal Governo e tornare al testo della legge 21 ottobre 1963 n. 29; Abolire il testo della commissione all'art. 5 e tornare al testo della legge 21 ottobre 1963, n. 29; All'art. 5 alle parole « inferiore ai 1.000 abitanti » sostituire le parole « inferiore ai 200 abitanti »; All'art. 5 alle parole « inferiori ai 1.000 abitanti » sostituire le parole « inferiore ai 500 abitanti ». Questo è dello stesso tenore di quello presentato per l'art. 4.

Poi all'art. 5 c'è un emendamento presentato dai cons. Manica, Nicolodi, Sfondrini e Raffaelli, che dice: nel penultimo comma le parole « della legge regionale 31 dicembre 1955, n. 32 » sono sostituite dalle parole « della legge regionale 31 ottobre 1964, n. 34 ».

Questo cosa vuol dire, è un errore?

La parola al cons. Manica.

MANICA (P.S.I.): Se non vado errato, se mai mi si corregga, mi pare che la legge citata, la legge regionale 31 dicembre 1955, n. 32 è stata abrogata e sostituita con la legge 31.10.1964, n. 34. Non credo che si possa fare riferimento ad una legge abrogata, quando l'articolo della legge in vigore ha lo stesso contenuto. Guardino gli avvocati, ma insomma . . .

PRESIDENTE: Adesso lo mettiamo a posto. Comunque, volevo dire che se si riferisce ad una legge abrogata lo cambieremo noi d'ufficio, perché è un riferimento errato; se doves-

se riferirsi viceversa ad una situazione di merito, allora è diverso. Non lo metterei neanche in votazione questo emendamento, cons. Manica, nel senso che se il riferimento fosse errato provvederemo noi, e adesso appunto i funzionari faranno questa ricerca.

Allora ritorniamo agli emendamenti presentati dai cons. Pruner e Sembenotti.

Vuole illustrarli? La parola al consigliere Pruner.

PRUNER (Segret. questore - P.P.T.T.): Per quanto riguarda la forma, ritengo che sia comprensibile da parte di chiunque che noi abbiamo insistito due volte su ogni tema, nel senso che prima si intende abrogare il testo della commissione, poi il testo presentato dalla Giunta a suo tempo e rinviato dal Governo, per ripristinare il testo della legge del 1963. Quindi, sperando che se non la prima volta, nel secondo caso il Consiglio voglia approvare l'emendamento, abbiamo pensato di portarne uno in subordine all'altro.

PRESIDENTE: Adesso discutiamo l'articolo, con gli emendamenti che ho letto. Se non ci sono difficoltà, io metto in votazione gli emendamenti. Ma se qualcuno vuol parlare sull'articolo, allora si discute su quello.

Sull'articolo la parola al cons. Virgili.

VIRGILI (P.C.I.): Signor Presidente, mi sento di fare questa osservazione. Mi pare che il terzo periodo di questo articolo sia veramente del tutto superfluo, nel senso che quando nel secondo si stabilisce che i comuni aventi popolazione inferiore ai 1.000 abitanti e mancanti di mezzi sufficienti a provvedere adeguatamente ecc. ecc., possono essere riuniti tra lo-

ro o aggregati ad altro comune, non vedo il perché venga poi introdotta una norma, che mi pare, scusate il termine, un ricatto abbastanza esplicito. Quel far riferimento alla possibilità di aggregare d'autorità questi comuni, sotto la minaccia di non concedere determinati contributi economici e finanziari, — e qui non so se sia possibile addirittura introdurre un fatto come questo —, è una misura coercitiva nei confronti di questi comuni, e non mi pare che ci sia ragione affinché venga introdotta, quando appunto precisiamo che i comuni inferiori ai 1.000 abitanti possono essere uniti, aggregati ecc. ecc. Importante è fissare indubbiamente un potere da parte del Consiglio, da parte della Giunta, e quindi ci si assuma su questo piano una certa responsabilità, eventualmente precisando meglio il secondo periodo, ma non mi pare che sia possibile, anche non soltanto dal punto di vista del buon senso politico, ma anche della correttezza giuridica indubbiamente, introdurre un principio come questo, dell'aggregazione forzosa, attraverso il ricatto dei mezzi, dei contributi economici e finanziari a un determinato comune. Questo mi pare che rasenti veramente un tipo di forma, che non è assolutamente accettabile. Quindi, io vorrei proporre che fosse considerato questo fatto, che fosse stralciato tutto il terzo periodo, aggiungendo eventualmente un termine più vincolativo al secondo periodo in cui si afferma questa possibilità e potestà della aggregazione da parte o del Consiglio o della Giunta regionale.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): Poiché noi siamo favorevoli alla misura proposta, non vorrei la-

sciar passare il discorso del collega Virgili senza una precisazione. Evidentemente accettando per buono integralmente il suo discorso, ne consegue, se ragioniamo per sillogismi, che chi vota l'articolo così fa i ricatti e la politica ricattatoria nei confronti dei comuni, il che non è quanto meno nelle nostre intenzioni. L'integrazione dei bilanci comunali è un obbligo sì da parte della Regione, ma è un obbligo anche relativo, si dice che può integrare i bilanci, è un obbligo morale quando ci siano i presupposti della impossibilità per il comune di farli quadrare. Ma quando i comuni, per capricci di ordine campanilistico, per capricci di ordine ancora più deteriore, cioè di clan, di gruppo, di casta, di gruppo di famiglie ecc., insistono a voler essere separati, a voler rimanere autonomi, costi quello che costi ai censiti dei comuni e costi quello che costi anche ai censiti di tutta la regione, attraverso gli interventi regionali, non ci pare ricorrano più gli obblighi da parte della Regione stessa. Per cui, siccome sappiamo benissimo che le forme di persuasione sono di diverso ordine e diverso tipo, e in qualche caso la sensibilità ricettiva di certi amministratori, anche di certe popolazioni, è piuttosto scarsa, evidentemente bisogna ricorrere a mezzi più persuasivi. La Regione è facoltizzata a intervenire e a non intervenire. Nei casi in cui è palese l'insufficienza economica, strutturale, organica, di territorio, di popolazione, di risorse, e ci si attacca a una presunta autonomia di volontà e di giudizio, bisognerà intervenire con qualche mezzo un po' più drastico, che non è la spalla, ma sarà la pozione che scuote un po' questi organismi insensibili alle necessità. Noi riteniamo di non far niente di contrario all'autonomia vera, niente di contrario alla democrazia, alla libertà di autodeterminazione dei cittadini, approvando questa misura, che è una misura evidentemente di carattere ec-

cezionale per chi non abbia capito la necessità di adeguarsi ai tempi. D'altra parte il nostro atteggiamento si inquadra pienamente in quello che è il nostro concetto, la nostra tendenza ad avere delle amministrazioni efficienti, ad avere degli organismi comunali che non siano polverizzati, che sono poi una parvenza di autonomia evidentemente, sono una falsa manifestazione di autonomia, se non hanno la capacità effettiva di condurre una amministrazione. Noi, contro questa falsa autonomia, contro questa falsa indipendenza non abbiamo scrupoli a votare anche un mezzo di pressione, chiamiamolo così, quale è quello indicato nell'articolo che stiamo per votare.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Lucianer.

LUCIANER (D.C.): Io credo che questo articolo debba rimanere per varie motivazioni. Intanto mi pare che la discriminazione in termini di incentivo o disincentivo sia introdotta nelle nostre leggi per molti fatti della vita pubblica. Pensiamo per esempio all'industria, al processo di industrializzazione, per il quale da questo nostro consesso è stata chiesta l'attenzione della Giunta ad incentivare o disincentivare le iniziative che non vengono ritenute valide. Questo per evitare lo sperpero del denaro pubblico. Altrettanto sperpero sarebbe quello di destinare a comuni non autosufficienti soldi pubblici, soltanto per garantire un'ambizione di libertà, di autonomia, che non corrisponde alle esigenze effettive della popolazione. Mi pare che non si lede la libertà delle popolazioni, perché c'è una indicazione di prova di tre anni, poi c'è la libertà di rendersi autosufficienti in termini finanziari, perché basta che quel comune, che ritiene di dover rimanere au-

tonomo, pur con possibilità economiche insufficienti, con popolazione insufficiente, con strumenti insufficienti ad assolvere anche i problemi socio-economici locali, ha sempre la facoltà di garantirsi questa libertà autopassandosi, in modo proprio da rendersi almeno sufficiente per il minimo di vita.

Del resto mi pare che un'altra libertà ce l'ha indicata il cons. Pruner nella discussione generale, quando diceva, e mi pare proprio riferendosi a questo articolo, che qui lasciamo anche la libertà del suicidio: esattamente, ma è una libertà di suicidio che è legata agli effettivi interessi o non interessi delle popolazioni. Per cui a me pare che questa norma debba essere lasciata così come è nella legge, perché noi siamo impegnati, proprio perché rappresentiamo le popolazioni, a fare in modo che gli organismi, anche periferici, anche di base, siano razionali e rispondenti perciò agli interessi delle popolazioni. Io ritengo che il comma debba rimanere.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Sembenotti.

SEMBENOTTI (P.P.T.T.): Io non ho intenzione qui di riprendere le argomentazioni di principio, che sono già state svolte dal dott. Pruner a proposito dell'art. 4, e parlando anche dell'art. 5 mi sembra assolutamente superfluo, in quanto nel primo comma diamo la facoltà a tutti i comuni di aggregarsi e nel secondo comma diamo la facoltà a quelli che hanno meno di 500 abitanti. L'unica differenza che c'è è quella dell'iniziativa, che può essere assunta dalla Giunta regionale o d'ufficio. Io vorrei fosse precisato che cosa si intende per iniziativa, se si intende iniziativa avviare la pratica affinché i consigli comunali dei due comu-

ni diano il loro parere favorevole o contrario, o se si intende addirittura semplicemente l'aggregazione con una procedura speciale, e poi vorrei sapere come possono i comuni con meno di 500 abitanti, quando le condizioni di luogo lo consentano, possono essere riuniti. Questo « possono essere riuniti », se alla parola « possono » diamo un valore normale corrente, vuol dire che hanno la facoltà di riunirsi, e allora vale esattamente l'insufficienza dell'articolo, perché esiste già nel comma precedente il fatto che i comuni possono essere riuniti tra loro. O in questo caso la parola « possono » ha un senso diverso, e allora sarebbe meglio chiarirlo e dire che « i comuni con meno di 500 abitanti ecc. saranno riuniti tra loro o aggregati ad altro comune ».

Allora diamo alle popolazioni di questi comuni, che senz'altro staranno aspettando questa legge, diamo un qualche cosa di certo, chiariamo questa posizione, che per me è equivoca altrimenti. Del resto ho già sentito che il cons. Virgili prima di me ha sollevato questa ambiguità della parola « possono » che ha due valori diversi nei due capoversi dello stesso articolo. Perciò io chiedo che perlomeno si giunga a fare un testo che sia omogeneo. Grazie.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Mitolo.

MITOLO (M.S.I.): Mi pare che questi due commi prevedano due cose differenti. Il primo prevede l'iniziativa da parte dei comuni, il secondo prevede l'iniziativa d'ufficio da parte della Giunta regionale. Naturalmente qualora la Giunta regionale ritenga, per i motivi specificati qui nel comma, di assumere questa iniziativa, dovrà mettere in atto la normale procedura prevista dalla legge, la normale proce-

dura attraverso il referendum per l'unione dei comuni; ricorrendo queste condizioni, cioè le condizioni di insufficienza finanziaria, di mancanza di mezzi per provvedere alle funzioni specifiche e determinate di una amministrazione comunale, ricorrendo queste condizioni, la Giunta mette in atto la macchina del referendum.

Quindi non vedo il contrasto tra il primo e il secondo comma, appunto perché si tratta di due ipotesi differenti e quindi mi pare che debba rimanere il secondo comma così come è formulato.

Per quanto riguarda poi il terzo comma io sono perfettamente d'accordo con coloro che lo difendono; è ovvio che, difendendo questo comma, si difende un interesse generale ed un principio anche di libertà. Io non sono affatto d'accordo con la libertà del suicidio, cons. Pruner, e non dimentichi che il suicidio, comunque lo si voglia intendere e qualunque significato si voglia dare a questa parola, costituisce un atto immorale e costituisce anche un reato, compresi i casi in cui il suicidio dovrebbe assumere delle forme delle quali stiamo parlando, cioè compresi i casi in cui ci fossero delle amministrazioni comunali o delle comunità che per capricci o per ragioni campanilistiche dovessero rifiutare questi mezzi che giustamente la legge mette a loro disposizione, per sopperire a deficienze di carattere generale come queste. Ci sono purtroppo anche coloro che non sanno decidere da sé, teniamolo presente.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Virgili.

VIRGILI (P.C.I.): Vorrei indubbiamente riprecisare ancora il concetto. Non mi pare sia giusto quanto diceva il cons. Mitolo, che

si fanno indubbiamente due ipotesi diverse, in quanto nel secondo capoverso si dice: « L'iniziativa è assunta dalla Giunta regionale, d'ufficio o su proposta della Giunta provinciale ». Ma lei si riferiva al primo capitolo? Non era in discussione, prendo atto.

Per ciò che riguarda invece la considerazione, che ho svolto in merito al terzo periodo, non è una questione tanto dell'obiettivo che ci si propone, nel senso che quando io dicevo che l'aggregazione dovrebbe essere disposta comunque dalla Giunta, quando i comuni presentano per tre anni consecutivi bilanci deficitari, mi riferivo indubbiamente già a quel tipo di emendamento della commissione che parla di comuni inferiori ai 1.000 abitanti e mancanti di mezzi sufficienti, quindi che estende ulteriormente il concetto.

Quindi non era un contrasto — voglio precisarlo al cons. Raffaelli — un contrasto con l'obiettivo che viene introdotto, cioè di avviare di spingere avanti questo processo di aggregazione, di unificazione dei comuni, per consentire una dinamica e un utilizzo diverso, mezzi, possibilità ecc. ecc.; è il modo come è interpretato, nel senso che, non essendoci questa formulazione esplicita, ma un richiamo invece esclusivamente al fatto dei contributi che possono essere dati o mandati da parte della Regione, si esercita, nel conseguire questo determinato obiettivo, volenti o nolenti, una misura maggiormente coercitiva, che viene ad avere però, come elemento finale, l'opera indubbiamente di convinzione ma anche di coercizione, che viene ad avere, come elemento prevalente, questo elemento economico. Cioè si sovrappone in misura eccessiva questo elemento, rispetto invece ad una potestà che viene decisamente precisata nell'ambito della legge; una competenza, che vogliamo assegnare alla Regione, che però

esuli, ripeto, da questo richiamo specifico particolare.

Tolto questo, l'accordo mi pare ci sia sull'insieme della questione, che è quella di arrivare a ridurre, a limitare questo numero complessivo di comuni, che, trovandosi in queste condizioni, oggi rappresentano un peso generale per la Regione, per le nostre finanze, e in fondo non riescono nemmeno ad affrontare in senso positivo, giusto, moderno, le esigenze delle proprie popolazioni.

PRESIDENTE: La parola all'assessore.

PASQUALIN (Assessore finanze, patrimonio, enti locali, commercio e cooperazione - D.C.): Ritengo che in definitiva l'art. 5 contenga una delle caratteristiche fondamentali di questa legge cioè uno dei requisiti per cui questa legge è stata voluta: una scelta politica per cui per un fatto teorico, indicato nell'art. 4 per la costituzione dei comuni, si arriva a quella che è la riunione di comuni contermini, per insufficienza di funzionamento. Tutti i signori consiglieri hanno espresso la loro perplessità davanti a quelli che sono i compiti nuovi di comune, quindi al concetto moderno, perché i comuni siano veramente rispondenti alle esigenze della comunità. Quindi è soprattutto un concetto di autosufficienza dei comuni, per affrontare tutti quei problemi che in modo particolaristico non riuscirebbero ad affrontare. C'è il problema delle infrastrutture, per cui naturalmente se si trovano in determinate situazioni i comuni non riescono certamente ad eseguirle. Quindi, per quanto riguarda la norma dell'art. 4 mi pare che sia giustificata la precisazione che viene posta nell'articolo, al terzo comma, proposto dalla commissione, perché da una fase di carattere quasi teorico, i comuni

che non riescono a provvedere adeguatamente alle funzioni che sono loro proprie, possono, anche se è discrezionale, quando le condizioni lo consentono, possono essere riuniti tra loro da una conseguenza di carattere pratico. Quando cioè il referendum dovesse dare una certa impostazione, per pressioni di interessi anche particolari, allora l'iniziativa, sempre del referendum e quindi poi del disegno di legge, secondo l'art. 7 dello Statuto dell'autonomia, — e qui rispondo al cons. Sembenotti, il quale chiedeva se viene fatto d'ufficio, naturalmente si deve seguire una certa prassi —, l'iniziativa spetta alla Giunta per determinare questa concentrazione. Mi viene in mente che, ad esempio, la Giunta provinciale di Trento ha deliberato di non concedere più contributi sulla legge 40 dei lavori pubblici, che avrebbero incentivato una situazione debitoria maggiore, per quei comuni, i quali non hanno prima imposto le supercontribuzioni, cioè è inutile incentivare i comuni che si trovano già in una situazione estremamente delicata per quanto riguarda una situazione di bilancio, col dare loro la possibilità di fare nuovi mutui; quindi ognuno degli enti di competenza fa evidentemente quello che può per poter arrivare tutti insieme a una conclusione positiva, a una volontà comune.

Per quanto riguarda il numero dei comuni, posso dire che si troverebbero nella situazione prevista dal comma terzo dell'art. 5, 20 comuni nella provincia di Trento e 6 comuni nella provincia di Bolzano, per cui la Giunta ritiene utile che il testo dell'art. 5 venga votato così come è stato predisposto.

PRESIDENTE: Allora comincio a mettere in votazione gli emendamenti.

« Abolire l'art. 5 del testo rinviato dal Governo e tornare al testo della legge 21 ot-

tobre 1963, n. 29 »: Chi è d'accordo? Respinto con 2 voti favorevoli e tutti gli altri contrari.

« Abolire il testo della commissione all'art. 5 e tornare al testo della legge 21 ottobre 1963, n. 29 »: è respinto con 2 voti favorevoli e tutti gli altri contrari.

All'art. 5 alle parole « inferiore ai 1.000 abitanti » sostituire le parole « inferiore ai 200 abitanti »: è respinto con 2 voti favorevoli e tutti gli altri contrari.

All'art. 5 alle parole « inferiore ai 1.000 abitanti » sostituire le parole « inferiore ai 500 abitanti »: è respinto con 2 voti favorevoli e tutti gli altri contrari.

Metto in votazione il testo dell'art. 5.

La parola al cons. Mitolo.

MITOLO (M.S.I.): A proposito degli emendamenti, al primo comma dell'articolo, è assolutamente inutile la dizione « tra loro e, rispettivamente, uno o più comuni ». « Rispettivamente », a chi si riferisce? E' un avverbio di modo, a chi si riferisce? Dopo c'è ancora l'avverbio « rispettivi ». Rispettivi va bene, ma rispettivamente no. Basta dire « e », c'è la congiunzione.

PRESIDENTE: Va bene, questo lo vedremo noi allora.

Chi è d'accordo sull'art. 5? Approvato a maggioranza con 2 voti contrari.

Art. 6

L'articolo 9 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, è sostituito dal seguente:

« Modifica della circoscrizione territoriale del capoluogo e della denominazione del Comune »

« I Comuni, il cui territorio risulti insufficiente in rapporto all'impianto, all'incremento o al miglioramento dei pubblici servizi, all'espansione degli abitati o alle esigenze dello sviluppo economico, possono ottenere l'ampliamento della loro circoscrizione sul territorio dei Comuni contermini, sempre che non ne risulti, per questi, pregiudizio ai loro rilevanti interessi. La domanda è presentata dal Consiglio del Comune, nei confronti del quale si manifesta la necessità di ampliamento del proprio territorio.

I confini fra due o più Comuni possono essere modificati, anche per ragioni topografiche o per altre comprovate esigenze locali, quando i rispettivi Consigli ne facciano domanda e ne fissino d'accordo le condizioni.

La domanda di modifica della circoscrizione comunale, che non coincida con un Comune catastale, deve essere corredata dal progetto di delimitazione territoriale.

Da parte del Consiglio comunale interessato può anche essere chiesta la modificazione del capoluogo o della denominazione del Comune ».

All'art. 6 non ci sono emendamenti. Nessuno prende la parola? La parola al cons. Sembenotti.

SEMBENOTTI (P.P.T.T.): Vorrei un chiarimento. A un certo punto è detto nel primo capoverso « La domanda è presentata dal consiglio del comune ecc. », ma non è specificato a chi va presentata la domanda, se all'ente Regione, o alla Provincia, o all'altro comune o al sindaco. Non so, penso che forse sarebbe il caso di precisarlo.

PRESIDENTE: Vuol rispondere la Giunta?

PASQUALIN (Assessore finanze, patrimonio, enti locali, commercio e cooperazione - D.C.): Basta chiarire se non è abbastanza chiaro, perché dovrebbe essere . . .

PRESIDENTE: Metto in votazione l'art. 6: approvato ad unanimità.

Art. 7

L'articolo 10 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, è sostituito dal seguente:

« Parere del Consiglio comunale ».

« I Consigli di tutti i comuni interessati, qualora non abbiano già espresso il loro motivato parere con la deliberazione di approvazione della domanda, vengono sentiti su tutte le proposte e su tutte le domande previste dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9; essi si esprimono con motivata deliberazione.

Contro le deliberazioni di cui al comma precedente, ogni elettore, entro venti giorni dall'ultimo di pubblicazione, può produrre proprie osservazioni alla Giunta provinciale, che le trasmette, con proprio motivato parere, alla Giunta regionale ».

All'art. 7 è stato presentato un emendamento, ma sarebbe una specie di art. 7 bis. Introdurre un art. 7 bis, quindi sull'art. 7 non ci sono osservazioni.

La parola al cons. Mitolo.

MITOLO (M.S.I.): Non comprendo il motivo per il quale il ricorso, cioè la presentazione delle osservazioni su questa procedura, che devono essere inoltrate e decise dalla Giunta regionale, debbano passare attraverso la Giunta provinciale. Perché, se la competenza è della Giunta regionale, l'elettore non può pro-

durre le proprie osservazioni direttamente alla Giunta regionale? Se la Giunta regionale riterà su questa materia di sentire la Giunta provinciale, niente di male, ma non mi pare giusto che le osservazioni, le istanze, debbano essere presentate ad un organo che non ha competenza, come la Giunta provinciale.

PRESIDENTE: La parola all'assessore.

PASQUALIN (Assessore finanze, patrimonio, enti locali, commercio e cooperazione - D.C.): Cons. Mitolo, poiché la Giunta provinciale ha competenza di vigilanza e di tutela sui comuni, evidentemente la presa di posizione che viene espressa dalla Giunta stessa dà una motivazione più precisa, pur restando ferme le competenze della Giunta regionale. In definitiva è avere un parere in più, e quindi sembra più opportuno che ci possa essere inserito agli atti dell'istruttoria anche questa ulteriore documentazione.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Mitolo.

MITOLO (M.S.I.): Questo non mi soddisfa affatto, la competenza stabilita dallo Statuto in materia di modifica delle circoscrizioni del capoluogo e delle denominazioni del comune è della Giunta regionale. Mi pare che su questo non si possa equivocare. Ed allora, se la competenza in questa materia è della Giunta, eventuali osservazioni su questa particolare materia debbono essere presentate alla Giunta regionale. Io non discuto se sia opportuno che la Giunta regionale esprima il suo parere, interloquisca in questa materia, ma questo lo si può ottenere attraverso una richiesta di pareri e di

informazioni, che la Giunta regionale può fare direttamente quando deve decidere sulle loro osservazioni presentate dall'elettore interessato.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 7: approvato a maggioranza con 1 voto contrario.

C'è una proposta di emendamento, ma non riguarda questo. La Presidenza poi ordinerà i diversi articoli.

Art. 8

L'articolo 14 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, è sostituito dal seguente:

« Decadenza del sindaco, degli assessori e dei consiglieri ».

« Il sindaco decade di diritto dalla carica, quando sia condannato con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, ad una pena restrittiva della libertà personale superiore ad un mese.

Il sindaco, gli assessori ed i consiglieri vengono dichiarati decaduti dal Consiglio comunale su iniziativa della Giunta comunale, o su richiesta di un consigliere comunale:

a) quando sussiste causa di ineleggibilità o incompatibilità prevista dalla legge;

b) quando, nel caso in cui la legge prevede l'incompatibilità per il solo cumulo di uffici, l'interessato non abbia optato per uno di essi nel termine di dieci giorni dalla notificazione della seconda elezione o nomina;

c) quando non intervengono, senza giustificato motivo, a tre consecutive sedute della Giunta, rispettivamente del Consiglio.

La Giunta comunale notifica all'interessato, almeno dieci giorni prima della seduta nella

quale il Consiglio comunale discuterà l'argomento, copia della proposta di decadenza.

Ove il Consiglio non provveda a dichiarare la decadenza entro un mese dal verificarsi della causa di decadenza, ad esso si sostituisce la Giunta provinciale, la quale provvede, a sua volta, alla notifica dell'atto previsto dal comma precedente, assegnando all'interessato un nuovo termine di dieci giorni per le controdeduzioni ».

Non ci sono emendamenti all'art. 8.

La parola al cons. Betta.

BETTA (P.R.I.): Solo per chiedere due chiarimenti. Siccome non faccio parte della commissione, non le conosco, ma ci saranno magari delle ragioni valide. Secondo il primo comma, il vecchio articolo recitava « il sindaco decade dalla carica quando esso è condannato con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, ad una pena restrittiva della libertà personale », mentre qua viene aggiunto « superiore ad un mese ». Non so se sia il caso di chiarire.

Poi più avanti, dopo la lettera c), viene soppresso il comma « la dichiarazione di decadenza può essere promossa da qualunque elettore del comune o dal Presidente della Giunta provinciale ». Vorrei sapere perché è stato soppresso questo comma, perché mi pare che qualsiasi cittadino può seguire i lavori del Consiglio, ed è avvicinato anche, interessato ai lavori stessi, quando può, come in questo caso, anche promuovere una dichiarazione di decadenza o chiedere che il consigliere tal dei tali o il sindaco o altri possa essere dichiarato decaduto, quando la Giunta comunale, di iniziativa propria, non faccia questa dichiarazione.

Ecco, su questi due punti io avrei piacere di conoscere il parere dell'assessore. Grazie.

PRESIDENTE: La parola all'assessore Pasqualin.

PASQUALIN (Assessore finanze, patrimonio, enti locali, commercio e cooperazione - D.C.): Per quanto riguarda la prima parte della sua domanda, cons. Betta, si è usata la dizione della legge nazionale, quindi con l'aggiunta di un mese.

Per quanto riguarda la seconda parte della sua richiesta la commissione ha ritenuto che la iniziativa possa essere fatta dalla Giunta comunale o da un consigliere comunale, ritenendo

di lasciar perdere tutto il resto perché derivava poi da una evidenza più comoda.

PRESIDENTE: Non ci sono altre osservazioni? Pongo in votazione l'art. 8: approvato a maggioranza con 1 astensione.

Sono richiesto dai signori consiglieri, impegnati nelle commissioni, di sospendere i lavori.

Il programma è che domani e dopodomani si lavora, venerdì no perché a Trento è festa, è S. Vigilio.

(Ore 13.45).